



COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 130 del 24-09-2026

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

L'anno **duemilaventisei**, e questo giorno **ventiquattro** del mese di **Settembre**, alle ore **18:23**, in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Alla trattazione del punto sono presenti ed assenti i signori:

Componente	Referenza	Presente	Assente
FRANCHI RICCARDO	SINDACO	X	
PETRALLI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BERTINI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
PEZZI ELISABETTA	VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	X	
MIGLIARINI VALERIA	CONSIGLIERE	X	
SUVERATO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
SPELLETTI ALESSIO	CONSIGLIERE	X	
DI VITA MAURIZIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	X	
FILIZOLA VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
CIOMEI GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
GIGLI SERENA	CONSIGLIERE	X	
BRIZZI VITTORIANO	CONSIGLIERE	X	
BELLANDI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
VASSALLO CELESTE	CONSIGLIERE		X
MELOSI GIACOMO	CONSIGLIERE	X	
MANDARA GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
		15	1

Sono altresì presenti gli **Assessori Esterni Giacomo Ghilardi, Cristiana Inglese e Matteo Carlo Leggio**.

Presiede il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAURIZIO DI VITA**, e partecipa il **SEGRETARIO GENERALE Dott. ANTONIO SALANITRI**, che cura la redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare:

- **articolo 1** ai sensi del quale 1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. 3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
- **articolo 3** (Autonomia dei comuni e delle province) ai sensi del quale 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- **articolo 6** (Statuti comunali e provinciali) ai sensi del quale 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. 6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la

raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

- Articolo 42 relativo alle attribuzioni del consiglio comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale, modificato da ultimo con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 10.03.2025;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 27.01.2026 con la quale si dà atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 30/12/2025, venivano approvate modifiche alla programmazione dei fabbisogni di personale 2025/2027, prevedendo l'eliminazione delle posizioni dirigenziali da concludere nell'anno 2026, al termine del contratto in corso a tempo determinato ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000, previsione confermata con l'approvazione del DUP 2026/2028 con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 2.03.2026 e con il conseguente PIAO 2026/2028 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 24.07.2026;

CONSIDERATO CHE la prevista soppressione delle posizioni dirigenziali dalla dotazione organica dell'Ente ha imposto una conseguente modifica dello Statuto nelle parti in cui fa espresso ed univoco riferimento a tali figure nonché alla struttura organizzativa dell'Ente prevedendone una concepita in maniera tale da conferire maggiore flessibilità alle scelte organizzative dell'Ente, valorizzando l'apporto del Consiglio comunale in materia mediante lo strumento previsto dall'art. 48, co. 3 del d.lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la necessità, in occasione della predetta modifica, di aggiornare le parti dello Statuto non più adeguate alle vigenti leggi e principi di diritto così come affermati dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale;

VISTO l'allegato A contenente il testo a fronte dello Statuto con le modifiche intervenute;

VISTO l'allegato B contenente la relazione esplicativa delle modifiche allo Statuto comunale;

VISTO l'allegato C contenente lo Statuto comunale modificato;

PRESO ATTO CHE le proposte modifiche sono stato oggetto di ampia illustrazione in conferenza dei capigruppo tenuta giorno 18.08.2026;

VISTO l'allegato parere favorevole del Segretario Generale, Dirigente ad interim dell'Area 2 , in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO CHE nella seduta del Consiglio comunale del 27.08.2026 la proposta non ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza qualifica dei due terzi dei consiglieri assegnati, prevista dall'art. 6, co. 4 del d. lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE in tale ipotesi è necessario procedere secondo quanto enunciato dal Ministero dell'Interno con proprio parere: *Ai sensi della disposizione citata, è previsto che lo statuto (ovvero le modifiche statutarie) sia approvato, in prima istanza, con il "voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati". Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si apre un'ulteriore fase procedimentale che prevede la ripetizione della votazione in successive sedute da tenersi entro 30 giorni dalla prima e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il "voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati". Le due votazioni per le quali la legge richiede la maggioranza assoluta, da tenersi entro trenta giorni, termine che dalla lettura della norma appare ordinario, possono anche non essere consecutive, ma intervallate da una o più votazioni*

infruttuose. Si ritiene utile precisare che la duplice approvazione a maggioranza assoluta è sempre necessaria, ivi compreso il caso in cui tale quorum sia stato raggiunto nella prima votazione, con la conseguenza che, complessivamente, le votazioni a maggioranza assoluta assommeranno a tre. Infine, si esprime l'avviso che, ai fini del computo del quorum previsto per la approvazione delle modifiche statutarie, debba essere compreso anche il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell' art. 37 del citato testo unico. Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso considerare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di richiamare** le premesse analitiche quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2. Di approvare**, le proposte modifiche al vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 12 del 15/02/2005 e da ultimo modificato con la deliberazione di consiglio comunale n. n. 21 del 10.03.2025, contenute negli allegati A e B, approvandolo nella versione integrale modificata come contenuta nell'allegato C;
- 3. Di dare atto** che si provvederà ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, alla pubblicazione dello Statuto del Comune di Pescia nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi e all'invio al Ministero dell'Interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli Statuti;
- 4. Di dare atto** che le modifiche a sopraindicata integrazione allo Statuto comunale, così come previsto dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione (ndr pubblicazione) all'Albo Pretorio online del Comune di Pescia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI IN CARICA: 16

CONSIGLIERI PRESENTI: 15

CONSIGLIERI ASSENTI: 1 (Vassallo)

CONSIGLIERI VOTANTI: 15

CON VOTI FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 3 (Brizzi, Bellandi, Melosi)

ASTENUTI: 2 (Mandara e Spelletti)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE**

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to MAURIZIO DI VITA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.

f.to ANTONIO SALANITRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del provvedimento sopra riportato ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis, c. 1°, del DLgs n. 267 del 18/08/2000 per quanto concerne la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto si esprime:

PARERE: **Favorevole.**

Eventuali osservazioni:

Pescia, 23-09-2026

IL RESPONSABILE

SALANITRI ANTONIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 130 del 24-09-2026

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all'albo pretorio in data 25-09-2026 per giorni 30 consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

25-09-2026

L'incaricato alla pubblicazione

NICCOLAI MICHELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)„ il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 130 del 24-09-2026

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

Si certifica l'esecutività della dell'atto di cui all'oggetto, a partire dalla data del @Esecutivita ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

☒ [X] Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

☐ [] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

25-09-2026

L'Ufficio di Segreteria

NICCOLAI MICHELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD) , il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

STATUTO COMUNALE DI PESCIA

Testo emendato a confronto

Precedente versione	Modifiche proposte
TITOLO I – AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE	TITOLO I – AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE
Art.1 – AUTONOMIA DEL COMUNE 1. Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita. 2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica. L'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo si ispira altresì ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989 n.439. 3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In applicazione di tali principi il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale. 4. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale. Favorisce altresì l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 5. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure	Art.1 – AUTONOMIA DEL COMUNE 1. Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita. 2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica. L'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo si ispira altresì ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989 n.439. 3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In applicazione di tali principi il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale. 4. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale. Favorisce altresì l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 5. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed

idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione, alla nazionalità e alle opinioni politiche.

6. Il Comune ispira la propria azione ai valori della libertà, uguaglianza e della solidarietà. Tutela, nell'ambito dei propri poteri, il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia e alla sicurezza delle persone, favorendo il pieno riconoscimento di tutti gli altri diritti proclamati universalmente. Il Comune persegue, tra le finalità prioritarie, la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio e il riconoscimento delle altre forme di convivenza. Promuove i diritti costituzionalmente garantiti all'istruzione, al lavoro, alla salute, alla qualità della vita. Assicura pari opportunità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli altri organismi collegiali. Assume idonee iniziative per elevare la qualità della vita nella comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i diversamente abili e coloro che, in generale, si trovano in condizione di disagio, al fine di assicurare agli stessi la necessaria assistenza per il raggiungimento di condizioni di autosufficienza. Valorizza le risorse del proprio territorio assumendo come elementi fondamentali della propria attività, nell'ambito di un sistema di sviluppo sostenibile, la difesa del suolo, la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale; a tali fini assume la pianificazione urbanistica partecipata dai cittadini quale strumento fondamentale per la tutela del territorio, con specifico riguardo alla conservazione dei caratteri storici, tradizionali e culturali dei centri abitati, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana. Promuove il sistema turistico locale anche attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, nell'ambito della legislazione nazionale e regionale sul turismo. Promuove l'attività sportiva, con particolare riguardo a quella dilettantistica, assicurando l'accesso agli

assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione, alla nazionalità e alle opinioni politiche.

6. Il Comune ispira la propria azione ai valori della libertà, uguaglianza e della solidarietà. Tutela, nell'ambito dei propri poteri, il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia e alla sicurezza delle persone, favorendo il pieno riconoscimento di tutti gli altri diritti proclamati universalmente. Il Comune persegue, tra le finalità prioritarie, la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio e il riconoscimento delle altre forme di convivenza. Promuove i diritti costituzionalmente garantiti all'istruzione, al lavoro, alla salute, alla qualità della vita. Assicura pari opportunità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli altri organismi collegiali. Assume idonee iniziative per elevare la qualità della vita nella comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i diversamente abili e coloro che, in generale, si trovano in condizione di disagio, al fine di assicurare agli stessi la necessaria assistenza per il raggiungimento di condizioni di autosufficienza. Valorizza le risorse del proprio territorio assumendo come elementi fondamentali della propria attività, nell'ambito di un sistema di sviluppo sostenibile, la difesa del suolo, la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale; a tali fini assume la pianificazione urbanistica partecipata dai cittadini quale strumento fondamentale per la tutela del territorio, con specifico riguardo alla conservazione dei caratteri storici, tradizionali e culturali dei centri abitati, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana. Promuove il sistema turistico locale anche attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, nell'ambito della legislazione nazionale e regionale sul turismo. Promuove l'attività sportiva, con particolare riguardo a quella dilettantistica, assicurando l'accesso agli

impianti comunali a tutti i cittadini singoli o associati, nell'ambito di una regolamentazione che ne garantisca l'ordinata fruizione; con le associazioni e società sportive il Comune concorre a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, quale momento formativo ed occasione di incontro, aggregazione e socializzazione. 7. Il Comune, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, promuove rapporti con organismi ed Enti Locali di altri Paesi, al fine di favorire forme di collaborazione, amicizia e solidarietà fra i popoli.	impianti comunali a tutti i cittadini singoli o associati, nell'ambito di una regolamentazione che ne garantisca l'ordinata fruizione; con le associazioni e società sportive il Comune concorre a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, quale momento formativo ed occasione di incontro, aggregazione e socializzazione. 7. Il Comune, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, promuove rapporti con organismi ed Enti Locali di altri Paesi, al fine di favorire forme di collaborazione, amicizia e solidarietà fra i popoli.
ART.2 – TERRITORIO, SEDE, STEMMMA E GONFALONE 1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale, definiscono l'ambito territoriale sul quale il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri. 2. La sede del Comune di Pescia è posta nel Palazzo del Vicario sito in piazza Mazzini 1. 3. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone concessi con Atto del Governo in data 25 aprile 1929, in applicazione del R.D.21 gennaio 1929. 4. Il Comune è stato insignito del titolo di "Città" con Decreto di Cosimo III del 19 febbraio 1699 e, con la legge del 1750 sulla Nobiltà Toscana, Pescia fu inclusa fra le Città Nobili.	ART.2 – TERRITORIO, SEDE, STEMMMA E GONFALONE 1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale, definiscono l'ambito territoriale sul quale il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri. 2. La sede del Comune di Pescia è posta nel Palazzo del Vicario sito in piazza Mazzini 1. 3. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone concessi con Atto del Governo in data 25 aprile 1929, in applicazione del R.D.21 gennaio 1929. 4. Il Comune è stato insignito del titolo di "Città" con Decreto di Cosimo III del 19 febbraio 1699 e, con la legge del 1750 sulla Nobiltà Toscana, Pescia fu inclusa fra le Città Nobili.
ART.3 – FUNZIONI 1. Il Comune esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti espressamente per legge agli altri enti territoriali di cui all'art.114 comma 1 della Costituzione. 2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale. 3. Il Comune attua forme di cooperazione fra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate,	ART.3 – FUNZIONI 1. Il Comune esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti espressamente per legge agli altri enti territoriali di cui all'art.114 comma 1 della Costituzione. 2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale. 3. Il Comune attua forme di cooperazione fra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate,

secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa. 4. Con appositi regolamenti è disciplinata l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana. 5. Il Comune gestisce i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale approvati dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolate. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.	secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa. 4. Con appositi regolamenti è disciplinata l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana. 5. Il Comune gestisce i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale approvati dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolate. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
ART.4 – STATUTO COMUNALE 1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono obbligatoriamente uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione. 2. Lo Statuto è adottato o modificato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge. 3. Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. 4. Ai sensi dell'art.1 comma 2 del T.U.E.L.267/2000 il Comune, a seguito dell'entrata in vigore di leggi che enunciano principi incompatibili con lo Statuto, è tenuto ad adeguare lo Statuto stesso entro 120 giorni dall'entrata in vigore di dette leggi; il Segretario generale è tenuto a segnalare immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio tale evenienza, per i provvedimenti di competenza.	ART.4 – STATUTO COMUNALE 1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono obbligatoriamente uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione. 2. Lo Statuto è adottato o modificato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge. 3. Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. 4. Ai sensi dell'art.1 comma 2 del T.U.E.L.267/2000 il Comune, a seguito dell'entrata in vigore di leggi che enunciano principi incompatibili con lo Statuto, è tenuto ad adeguare lo Statuto stesso entro 120 giorni dall'entrata in vigore di dette leggi; il Segretario generale è tenuto a segnalare immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio tale evenienza, per i provvedimenti di competenza.
ART.5 – REGOLAMENTI 1. Il Comune è dotato di potestà regolamentare ed emana: a) Regolamenti di organizzazione interna, che	ART.5 – REGOLAMENTI 1. Il Comune è dotato di potestà regolamentare ed emana: a) Regolamenti di organizzazione interna, che

sono adottati con l'unico limite del rispetto delle norme statutarie; b) Regolamenti per la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni amministrative proprie o conferite che, oltre al rispetto delle norme statutarie, sono adottati nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione che, secondo le rispettive competenze, ne assicurano i requisiti minimi di conformità. 2. I regolamenti, siano essi di competenza del Consiglio comunale che della Giunta, entrano in vigore, se non diversamente disposto dalla legge, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art.134 T.U.E.L.267/2000 e dell'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile. 3. Affinché un atto amministrativo a carattere generale possa avere valore di regolamento, deve recare la relativa intestazione ed essere definito tale dall'organo che lo approva. In ogni caso un regolamento deve essere approvato da un organo collegiale. 4. In ottemperanza ai generali principi di trasparenza ed accesso agli atti, è istituita la raccolta ufficiale dei regolamenti comunali. 5. Il Consiglio Comunale, previo atto ricognitivo dei regolamenti effettivamente vigenti ed operativi, detta i tempi, le modalità e i criteri per la predisposizione e il costante aggiornamento della raccolta ufficiale dei regolamenti. Tale raccolta può essere consultata da chiunque vi abbia interesse e, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, può esserne rilasciata copia. 6. Quale esplicazione della potestà regolamentare costituzionalmente garantita, i regolamenti comunali stabiliscono sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi e alle relative ordinanze applicative. 7. L'importo delle sanzioni deve essere contenuto e specificato fra un minimo ed un massimo edittale per ogni singola violazione. I limiti edittali devono comunque essere contenuti	sono adottati con l'unico limite del rispetto delle norme statutarie; b) Regolamenti per la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni amministrative proprie o conferite che, oltre al rispetto delle norme statutarie, sono adottati nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione che, secondo le rispettive competenze, ne assicurano i requisiti minimi di conformità. 2. I regolamenti, siano essi di competenza del Consiglio comunale che della Giunta, entrano in vigore, se non diversamente disposto dalla legge, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art.134 T.U.E.L.267/2000 e dell'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile. 3. abrogato 4. abrogato 5. abrogato 6. Quale esplicazione della potestà regolamentare costituzionalmente garantita, i regolamenti comunali stabiliscono sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi e alle relative ordinanze applicative. 7. L'importo delle sanzioni deve essere contenuto e specificato fra un minimo ed un massimo edittale per ogni singola violazione. I limiti edittali devono comunque essere contenuti all'interno di quanto disposto dall'art.7 bis del
--	---

all'interno di quanto disposto dall'art.7 bis del T.U.E.L.267/2000.	T.U.E.L.267/2000.
ART.6 – ALBO PRETORIO 1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge, per Statuto o per regolamento a tale adempimento. 2. In particolare, per quanto concerne le deliberazioni di Giunta e di Consiglio, le stesse devono essere pubblicate all'Albo Pretorio nel termine massimo di venti giorni dalla loro adozione, ovvero, nel caso siano state dichiarate immediatamente esecutive, nel termine massimo di cinque giorni, a pena di decadenza.	ART.6 – ALBO PRETORIO on line 1. Il Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, effettua gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante l'apposito servizio di pubblicazione informatica, "Albo pretorio on line", presente sul sito informatico istituzionale del Comune.
TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I – GLI ORGANI ISTITUZIONALI	CAPO I – GLI ORGANI ISTITUZIONALI
ART.7 – ORGANI 1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 2. La funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito dei principi di legge spettano agli organi del Comune. 3. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.	ART.7 – ORGANI 1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 2. La funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito dei principi di legge spettano agli organi del Comune. 3. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
CAPO II – IL CONSIGLIO	CAPO II – IL CONSIGLIO
ART.8 – RUOLO E COMPETENZE GENERALI 1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.	ART.8 – RUOLO E COMPETENZE GENERALI 1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione. 3. Spetta inoltre al Consiglio il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.	2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione. 3. Spetta inoltre al Consiglio il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
ART.9 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA 1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge. 2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità. 3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione. 4. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti e improrogabili. 5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organi amministrativi. 6. I candidati alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale devono preventivamente dichiarare, con apposita attestazione da far pervenire all'ufficio del Segretario generale del Comune nei termini previsti per la presentazione delle candidature, la spesa prevista per la campagna elettorale e, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, devono	ART.9 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA 1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge. 2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità. 3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione. 4. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti e improrogabili. 5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organi amministrativi. 6. I candidati alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale devono preventivamente dichiarare, con apposita attestazione da far pervenire all'ufficio del Segretario generale del Comune nei termini previsti per la presentazione delle candidature, la spesa prevista per la campagna elettorale e, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, devono

presentare un dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute. 7. I documenti di cui al precedente comma sono resi noti, immediatamente dopo la loro presentazione, mediante affissione all'Albo Pretorio.	presentare un dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute. 7. I documenti di cui al precedente comma sono resi noti, immediatamente dopo la loro presentazione, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line
ART.10 – I CONSIGLIERI 1. I Consiglieri comunali eletti, prima della convalida della elezione e successivamente ogni anno, debbono dichiarare: a) Tutti gli eventuali incarichi in associazioni, enti, istituzioni, aziende e consorzi pubblici e privati. b) L'elencazione e descrizione dei loro beni patrimoniali, dei loro redditi da beni mobili ed immobili e le partecipazioni in società, anche immobiliari. 2. La mancata presentazione delle dichiarazioni suddette deve essere comunicata al Consiglio comunale a cura del Presidente. 3. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. 4. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. 6. I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni e mozioni. 7. Il Sindaco o l'Assessore competente sono tenuti a rispondere, secondo le modalità stabilite dal regolamento e comunque entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.	ART.10 – I CONSIGLIERI 1. I Consiglieri comunali eletti, prima della convalida della elezione e successivamente ove necessario, devono fornire le dichiarazioni e le informazioni previste dalla legge e in particolare quelle per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 2. La mancata presentazione delle dichiarazioni suddette deve essere comunicata al Consiglio comunale a cura del Presidente. 3. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. 4. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. 5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. 6. I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni e mozioni. 7. Il Sindaco o l'Assessore competente sono tenuti a rispondere, secondo le modalità stabilite dal regolamento e comunque entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

8. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità e senza spese dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio.	8. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità e senza spese dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni strettamente utili ai fini dell'espletamento del mandato, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio.
ART.11 – PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI 1. Le norme di regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti. 2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo o di garanzia, ove individuate dal presente Statuto o dal regolamento del Consiglio.	ART.11 – PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI 1. Le norme di regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti. 2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo o di garanzia, ove individuate dal presente Statuto o dal regolamento del Consiglio.
ART.12 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO 1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 2. La prima seduta del Consiglio è presieduta, fino alla elezione del Presidente dell'assemblea, dal Consigliere anziano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo. 3. Il Consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione	ART.12 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO 1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 2. La prima seduta del Consiglio è presieduta, fino alla elezione del Presidente dell'assemblea, dal Consigliere anziano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo. 3. Il Consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con

del Sindaco e dei consiglieri già candidati a Sindaco. 4. La prima seduta del Consiglio è convocata per: a) La convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco, fermo restando la pienezza delle funzioni del Sindaco e dei Consiglieri fin dal momento della proclamazione; b) Elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente; il Presidente entra nell'esercizio delle sue funzioni immediatamente dopo l'elezione; c) Giuramento del Sindaco; d) Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta; e) Eventuale surrogazione dei consiglieri che cessano dalla carica per effetto dell'accettazione della nomina ad Assessore e contestuale convalida dei nuovi eletti. L'accettazione della nomina ad assessore da parte di consiglieri ha effetto immediatamente dopo la deliberazione di surrogazione, alla quale hanno diritto di partecipare i Consiglieri uscenti. f) Nomina, secondo le procedure previste per le commissioni consiliari permanenti, della commissione consiliare di controllo e garanzia sulle linee programmatiche dell'azione di governo di cui al successivo art.15. Il Presidente di detta commissione è eletto immediatamente dopo la nomina dei componenti, fra i componenti stessi, con voto limitato ai consiglieri dei gruppi di minoranza. 5. La seduta prosegue quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno. 6. Ove, prima della convocazione della prima seduta del Consiglio, dovessero pervenire dimissioni di Consiglieri eletti, al primo punto all'ordine del giorno deve essere messa la surroga dei Consiglieri dimissionari. Ove le dimissioni pervengano dopo la convocazione del Consiglio ed in tempi che non consentano neanche l'integrazione dell'ordine del giorno, il	esclusione del Sindaco e dei consiglieri già candidati a Sindaco. 4. La prima seduta del Consiglio è convocata per: a) La convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco, fermo restando la pienezza delle funzioni del Sindaco e dei Consiglieri fin dal momento della proclamazione; b) Elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente; il Presidente entra nell'esercizio delle sue funzioni immediatamente dopo l'elezione; c) Giuramento del Sindaco; d) Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta; e) Eventuale surrogazione dei consiglieri che cessano dalla carica per effetto dell'accettazione della nomina ad Assessore e contestuale convalida dei nuovi eletti. L'accettazione della nomina ad assessore da parte di consiglieri ha effetto immediatamente dopo la deliberazione di surrogazione, alla quale hanno diritto di partecipare i Consiglieri uscenti. f) Nomina, secondo le procedure previste per le commissioni consiliari permanenti, della commissione consiliare di controllo e garanzia sulle linee programmatiche dell'azione di governo di cui al successivo art.15. Il Presidente di detta commissione è eletto immediatamente dopo la nomina dei componenti, fra i componenti stessi, con voto limitato ai consiglieri dei gruppi di minoranza. 5. La seduta prosegue quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno. 6. Ove, prima della convocazione della prima seduta del Consiglio, dovessero pervenire dimissioni di Consiglieri eletti, al primo punto all'ordine del giorno deve essere messa la surroga dei Consiglieri dimissionari. Ove le dimissioni pervengano dopo la convocazione del Consiglio ed in tempi che non consentano neanche l'integrazione dell'ordine del giorno, il
---	--

Consigliere anziano, quale Presidente del Consiglio, disporrà comunque preliminarmente la surroga dei Consiglieri dimissionari. Quanto sopra al fine di poter effettuare la convalida del Consiglio nella sua completezza strutturale e rappresentativa.	Consigliere anziano, quale Presidente del Consiglio, disporrà comunque preliminarmente la surroga dei Consiglieri dimissionari. Quanto sopra al fine di poter effettuare la convalida del Consiglio nella sua completezza strutturale e rappresentativa.
ART.13 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente e un Vice Presidente eletti fra i propri membri, con votazioni successive, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. 2. Il Presidente e il Vice Presidente, salvo dimissioni, durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso. 3. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 4. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste dal precedente comma 1. 5. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.	ART.13 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente e un Vice Presidente eletti fra i propri membri, con votazioni successive, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. 2. Il Presidente e il Vice Presidente, salvo dimissioni, durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso. 3. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 4. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste dal precedente comma 1. 5. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
ART.14 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1. Il Presidente del Consiglio: a) rappresenta il Consiglio Comunale; b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige	ART.14 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 1. Il Presidente del Consiglio: a) rappresenta il Consiglio Comunale; b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige

i lavori; c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio; d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari; e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario generale; f) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; g) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari; h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente. 2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.	i lavori; c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio; d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari; e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario generale; f) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; g) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari; h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente. 2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
ART.15 – LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE 1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'insediamento dello stesso. 2. Nei successivi 30 giorni il Consiglio, previo esame delle proposte eventualmente presentate dai Consiglieri, approva le linee programmatiche a maggioranza dei votanti. 3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare o modificare in modo sostanziale l'azione di governo inizialmente definita e approvata. 4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli	ART.15 – LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE 1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'insediamento dello stesso. 2. Nei successivi 30 giorni il Consiglio, previo esame delle proposte eventualmente presentate dai Consiglieri, approva le linee programmatiche a maggioranza dei votanti. 3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare o modificare in modo sostanziale l'azione di governo inizialmente definita e approvata. 4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli

adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale. 5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico amministrativo del Consiglio. 6. Il regolamento del Consiglio prevede la costituzione di apposita commissione consiliare permanente di controllo e garanzia che, nel corso del mandato amministrativo, ha il compito di verificare le modalità e lo stato di attuazione delle linee programmatiche riferendone, nei tempi previsti dal regolamento del Consiglio e comunque almeno una volta l'anno, al Consiglio Comunale.	adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale. 5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico amministrativo del Consiglio. 6. Il regolamento del Consiglio prevede la costituzione di apposita commissione consiliare permanente di controllo e garanzia che, nel corso del mandato amministrativo, ha il compito di verificare le modalità e lo stato di attuazione delle linee programmatiche riferendone, nei tempi previsti dal regolamento del Consiglio e comunque almeno una volta l'anno, al Consiglio Comunale.
ART.16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 42 del T.U.E.L.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente. 2. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti e provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione, oltre ad ogni altro atto, parere o provvedimento che sia estrinsecazione ed esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo.	ART.16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 42 del T.U.E.L.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente. 2. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti e provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione, oltre ad ogni altro atto, parere o provvedimento che sia estrinsecazione ed esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
ART.17 – I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. 2. Nel corso del mandato i Consiglieri che	ART.17 – I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. 2. Nel corso del mandato i Consiglieri che

dichiarano di dissociarsi dal gruppo originario di appartenenza, senza aderire ad altro gruppo già presente in Consiglio, formeranno un unico gruppo misto; il gruppo misto può essere costituito anche da un solo Consigliere. E' comunque facoltà di ogni gruppo consiliare variare la propria denominazione o di più gruppi consiliari fondersi in un unico nuovo gruppo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, per scritto o, verbalmente, durante una seduta del Consiglio.	dichiarano di dissociarsi dal gruppo originario di appartenenza, senza aderire ad altro gruppo già presente in Consiglio, formeranno un unico gruppo misto; il gruppo misto può essere costituito anche da un solo Consigliere. E' comunque facoltà di ogni gruppo consiliare variare la propria denominazione o di più gruppi consiliari fondersi in un unico nuovo gruppo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, per scritto o, verbalmente, durante una seduta del Consiglio.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Presidente del Consiglio il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo Gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.	3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Presidente del Consiglio il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo Gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.
4. La Conferenza dei Capi Gruppo è organo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio per la programmazione delle adunanze consiliari nonché per l'esame delle proposte di formazione, aggiornamento, modifica, integrazione o interpretazione di tutti i regolamenti comunali di competenza consiliare.	4. La Conferenza dei Capi Gruppo è organo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio per la programmazione delle adunanze consiliari nonché per l'esame delle proposte di formazione, aggiornamento, modifica, integrazione o interpretazione di tutti i regolamenti comunali di competenza consiliare.
5. La Conferenza dei Capi Gruppo, integrata da un rappresentante della Giunta nominato dal Sindaco fra gli Assessori, dal Segretario generale e, ove nominato, dal Direttore generale, svolge anche le funzioni consultive inerenti la revisione dello Statuto o questioni interpretative sullo stesso.	5. La Conferenza dei Capi Gruppo, integrata da un rappresentante della Giunta nominato dal Sindaco fra gli Assessori, dal Segretario generale e, ove nominato, dal Direttore generale, svolge anche le funzioni consultive inerenti la revisione dello Statuto o questioni interpretative sullo stesso.
6. Per i lavori inerenti la programmazione delle adunanze consiliari, nonché per l'esame delle proposte di cui ai precedenti commi 4 e 5, le riunioni della Conferenza, a cui partecipa il Sindaco o suo delegato, sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio.	6. Per i lavori inerenti la programmazione delle adunanze consiliari, nonché per l'esame delle proposte di cui ai precedenti commi 4 e 5, le riunioni della Conferenza, a cui partecipa il Sindaco o suo delegato, sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio.
7. Per tutte le altre questioni che possano attenerne al merito di provvedimenti relativi all'attività dei settori e servizi del Comune, le riunioni della Conferenza, a cui partecipa il Presidente del Consiglio, vengono convocate e presiedute dal Sindaco.	7. Per tutte le altre questioni che possano attenerne al merito di provvedimenti relativi all'attività dei settori e servizi del Comune, le riunioni della Conferenza, a cui partecipa il Presidente del Consiglio, vengono convocate e presiedute dal Sindaco.
8. Indipendentemente dalle riunioni di cui sopra il Sindaco, anche in via breve, può disporre la	8. Indipendentemente dalle riunioni di cui sopra il Sindaco, anche in via breve, può disporre la

riunione dei Capi Gruppo consiliari per l'esame di argomenti di rilevante interesse per la comunità.	riunione dei Capi Gruppo consiliari per l'esame di argomenti di rilevante interesse per la comunità.
ART.18 – COMMISSIONI CONSILIARI 1. Il Consiglio, oltre quelle previste per legge, per Statuto o per regolamento, si avvarrà, per le attività di competenza del Consiglio stesso, di commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno. 2. Le commissioni formuleranno pareri e proposte in modo da potenziare le capacità di impulso e propositive ed i poteri generali di indirizzo e controllo politico amministrativo spettanti al Consiglio. 3. Il regolamento determinerà ambiti e durata delle suddette commissioni e ne disciplinerà l'organizzazione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le forme di pubblicità dei lavori, le audizioni delle forme associative ed in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale. 4. In applicazione dell'art.6 comma 3 del T.U.E.L.267/2000 e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, è istituita la Commissione Consiliare Pari Opportunità, che ha lo specifico compito di verificare e promuovere, anche mediante proposte di azioni positive, effettive condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, nel rispetto della legge 10 aprile 1991 n.125, e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dallo stesso dipendenti. 5. Oltre le commissioni permanenti di cui ai commi precedenti, il Consiglio può istituire, ex art.44 comma 2 T.U.E.L.267/2000, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie a carattere temporaneo, di indagine o di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria per l'espletamento del mandato. I lavori delle commissioni così	ART.18 – COMMISSIONI CONSILIARI 1. Il Consiglio, oltre quelle previste per legge, per Statuto o per regolamento, si avvarrà, per le attività di competenza del Consiglio stesso, di commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno. 2. Le commissioni formuleranno pareri e proposte in modo da potenziare le capacità di impulso e propositive ed i poteri generali di indirizzo e controllo politico amministrativo spettanti al Consiglio. 3. Il regolamento determinerà ambiti e durata delle suddette commissioni e ne disciplinerà l'organizzazione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le forme di pubblicità dei lavori, le audizioni delle forme associative ed in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale. 4. In applicazione dell'art.6 comma 3 del T.U.E.L.267/2000 e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, è istituita la Commissione Consiliare Pari Opportunità, che ha lo specifico compito di verificare e promuovere, anche mediante proposte di azioni positive, effettive condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, nel rispetto della legge 10 aprile 1991 n.125, e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dallo stesso dipendenti. 5. Oltre le commissioni permanenti di cui ai commi precedenti, il Consiglio può istituire, ex art.44 comma 2 T.U.E.L.267/2000, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie a carattere temporaneo, di indagine o di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria per l'espletamento del mandato. I lavori delle commissioni così

nominate devono compiersi nel termine assegnato, salvo proroga motivata, pena la decadenza automatica della commissione. La presidenza delle commissioni di cui al presente comma spetta ad un Consigliere di minoranza.	nominate devono compiersi nel termine assegnato, salvo proroga motivata, pena la decadenza automatica della commissione. La presidenza delle commissioni di cui al presente comma spetta ad un Consigliere di minoranza.
ART.19 – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO 1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. 2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni consiliari permanenti—e straordinarie. 3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone. 4. Al Presidente del Consiglio compete, sentito il Sindaco, la compilazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo. 5. Il Consiglio comunale è convocato—in sessione ordinaria, di norma con periodicità mensile, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, oltre alla data e ora di prima convocazione, deve necessariamente contenere, nell'eventualità che la prima convocazione vada deserta, la data e l'ora della seconda convocazione, da tenersi comunque in giorno diverso dalla prima. 6. Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali; il Sindaco e i consiglieri comunali che chiedono l'adunanza consiliare devono indicare le questioni da iscrivere all'ordine del giorno. L'adunanza del Consiglio deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.	ART.19 – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO 1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. 2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni consiliari. 3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone. 4. Al Presidente del Consiglio compete, sentito il Sindaco, la compilazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo. 5. Il Consiglio comunale è convocato per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. L'avviso di convocazione oltre alla data e ora di prima convocazione, deve necessariamente contenere, nell'eventualità che la prima convocazione vada deserta, la data e l'ora della seconda convocazione, da tenersi comunque in giorno diverso dalla prima. 6. Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali; il Sindaco e i consiglieri comunali che chiedono l'adunanza consiliare devono indicare le questioni da iscrivere all'ordine del giorno. L'adunanza del Consiglio deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 8. Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel computo del numero dei componenti il Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco. 9. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diversa disposizione di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. 10. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge o dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni. 11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario generale, coadiuvato da un funzionario o da personale esterno per la redazione del verbale, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 12. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione. 13. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità di	7. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 8. Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel computo del numero dei componenti il Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco. 9. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diversa disposizione di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. 10. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge o dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni. 11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario generale, coadiuvato da un funzionario o da personale esterno per la redazione del verbale, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 12. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione. 13. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità di
--	--

impiego.	impiego.
CAPO III – IL SINDACO	CAPO III – IL SINDACO
ART.20 – IL SINDACO 1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto. 2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente; sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività. 3. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio. 4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto. 5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana". 6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.	ART.20 – IL SINDACO 1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto. 2. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività. 3. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio. 4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto. 5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana". 6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
ART.21 – COMPETENZE DEL SINDACO 1. Al Sindaco spetta la rappresentanza generale del Comune. 2. Il Sindaco rappresenta il Comune nei procedimenti giudiziari; la resistenza o l'azione in giudizio deve essere disposta con deliberazione della Giunta comunale, previo parere del dirigente del Servizio competente. Gli accordi stragiudiziali e le transazioni sono disposti dai dirigenti, previo atto d'indirizzo della Giunta comunale. 3. Il Sindaco, oltre le competenze già disciplinate dal presente Statuto, convoca e presiede la Giunta comunale e ne fissa l'ordine	ART.21 – COMPETENZE DEL SINDACO 1. Al Sindaco spetta la rappresentanza generale del Comune. 2. Il Sindaco rappresenta il Comune nei procedimenti giudiziari; la resistenza o l'azione in giudizio deve essere disposta con deliberazione della Giunta comunale, previo parere del responsabile competente. Gli accordi stragiudiziali e le transazioni sono disposti dai competenti responsabili, previo atto d'indirizzo del competente organo. 3. Il Sindaco, oltre le competenze già disciplinate dal presente Statuto, convoca e presiede la Giunta comunale e ne fissa l'ordine

del giorno, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali. 4. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti. 5. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza. 6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla designazione, alla nomina e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative. I rappresentanti del Comune, stante il carattere fiduciario della nomina, decadono con la cessazione, per qualunque ragione, del mandato del Sindaco; continuano comunque a svolgere la loro funzione fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla proclamazione del nuovo Sindaco che, in tale termine o nel diverso termine previsto dalla legge, deve procedere alle nuove nomine, anche eventualmente confermativa delle precedenti. La mancata nomina o conferma nel termine predetto determinano la decadenza automatica del rappresentante del Comune. 7. Il Sindaco nomina il Segretario ed ha facoltà di nominare il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e	del giorno, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali. 4. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti. 5. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza. 6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla designazione, alla nomina e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative. I rappresentanti del Comune, stante il carattere fiduciario della nomina, decadono con la cessazione, per qualunque ragione, del mandato del Sindaco; continuano comunque a svolgere la loro funzione fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla proclamazione del nuovo Sindaco che, in tale termine o nel diverso termine previsto dalla legge, deve procedere alle nuove nomine, anche eventualmente confermativa delle precedenti. La mancata nomina o conferma nel termine predetto determinano la decadenza automatica del rappresentante del Comune. 7. Il Sindaco nomina il Segretario ed ha facoltà di nominare il Direttore generale e conferisce gli incarichi previsti dall'art. 109
---	---

~~servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;~~ attribuisce la qualifica di messo notificatore tra i dipendenti comunali.

8. Il Sindaco indice i referendum comunali, secondo la disciplina prevista dall'apposito regolamento.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma, così come sottoscrive tutti gli atti di natura anche contrattuale, che comunque comportino l'esercizio di prerogative politiche allo stesso riservate, quali, a titolo di esempio, i protocolli d'intesa con altre amministrazioni o gli atti costitutivi di società.

10. Il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile. In casi di emergenza o di situazioni di pericolo assume, avvalendosi dell'organizzazione locale di protezione civile, la direzione e il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza e provvede a tutti gli interventi necessari od opportuni. Comunica tempestivamente alla Regione, alla Provincia e all'Ufficio Territoriale del Governo ogni situazione di emergenza e ne informa la popolazione utilizzando i mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e, comunque, con ogni altro mezzo disponibile.

11. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

12. Gli atti monocratici attraverso i quali il Sindaco estrinseca la sua volontà assumono la denominazione di "Decreti" o, ove previsto dalla legge, di "Ordinanze". I regolamenti dell'Ente assicurano e disciplinano le modalità di ordinata raccolta di tali atti.

del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., nonché quelli di cui all'art 110 del medesimo Testo Unico, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Consiglio comunale con la deliberazione con cui stabilisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e servizi, prevista dall'art 48, c. 3 del d.lgs. n. 267/2000, individua la qualificazione dei responsabili preposti alla macro-organizzazione dell'ente; attribuisce la qualifica di messo notificatore tra i dipendenti comunali.

8. Il Sindaco indice i referendum comunali, secondo la disciplina prevista dall'apposito regolamento.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma, così come sottoscrive tutti gli atti di natura anche contrattuale, che comunque comportino l'esercizio di prerogative politiche allo stesso riservate, quali, a titolo di esempio, i protocolli d'intesa con altre amministrazioni o gli atti costitutivi di società.

10. Il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile. In casi di emergenza o di situazioni di pericolo assume, avvalendosi dell'organizzazione locale di protezione civile, la direzione e il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza e provvede a tutti gli interventi necessari od opportuni. Comunica tempestivamente alla Regione, alla Provincia e all'Ufficio Territoriale del Governo ogni situazione di emergenza e ne informa la popolazione utilizzando i mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e, comunque, con ogni altro mezzo disponibile.

11. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

12. Gli atti monocratici attraverso i quali il Sindaco estrinseca la sua volontà assumono la denominazione di "Decreti" o, ove previsto dalla legge, di "Ordinanze". I regolamenti dell'Ente assicurano e disciplinano le modalità di ordinata raccolta di tali atti.

ART.22 – IL VICE SINDACO 1. In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale, il Sindaco attribuisce le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore. 2. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica. 3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.	ART.22 – IL VICE SINDACO 1. In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale, il Sindaco attribuisce le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore. 2. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica. 3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
ART.23 – DELEGHE ED INCARICHI 1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni. 2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce. 3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze. 4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. 5. L'atto di delega, obbligatoriamente in forma scritta, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata. 6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce e il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. 7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.	ART.23 – DELEGHE ED INCARICHI 1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni. 2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce. 3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze. 4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. 5. L'atto di delega, obbligatoriamente in forma scritta, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata. 6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce e il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. 7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

8. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto. 9. Il Sindaco ha altresì la facoltà, al fine di meglio esercitare la propria azione di governo, di nominare uno o più Consiglieri delegati per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento in determinate materie, con esclusione comunque di qualunque compito di amministrazione attiva, che resta sempre ed esclusivamente in capo al Sindaco. 10. "Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nell'ambito delle iniziative tendenti al coinvolgimento amministrativo, può delegare ai cittadini, dotati di capacità ed esperienza, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, materie o ambiti di intervento in cui sia opportuno avvalersi di tale collaborazione. La delega non può comprendere il potere di firma di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno. Il cittadino delegato risponde del suo operato direttamente al Sindaco. L'incarico è svolto a titolo gratuito e al delegato spetta, nei limiti delle disponibilità, l'utilizzo degli strumenti dell'Ente per lo svolgimento dei compiti assegnati."	8. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto. 9. Il Sindaco ha altresì la facoltà, al fine di meglio esercitare la propria azione di governo, di nominare uno o più Consiglieri delegati per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento in determinate materie, con esclusione comunque di qualunque compito di amministrazione attiva, che resta sempre ed esclusivamente in capo al Sindaco. 10. "Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nell'ambito delle iniziative tendenti al coinvolgimento amministrativo, può delegare ai cittadini, dotati di capacità ed esperienza, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, materie o ambiti di intervento in cui sia opportuno avvalersi di tale collaborazione. La delega non può comprendere il potere di firma di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno. Il cittadino delegato risponde del suo operato direttamente al Sindaco. L'incarico è svolto a titolo gratuito."
ART.24 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO 1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio comunale. 2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni. 3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco. 4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per scritto al Presidente del Consiglio e ricevute al protocollo generale del Comune; il Presidente ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni, inserendo all'ordine del giorno la presentazione ufficiale delle dimissioni del Sindaco. 5. Una volta decorso il termine di venti giorni	ART.24 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO 1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio comunale. 2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni. 3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco. 4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per scritto al Presidente del Consiglio e ricevute al protocollo generale del Comune; il Presidente ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni, inserendo all'ordine del giorno la presentazione ufficiale delle dimissioni del Sindaco. 5. Una volta decorso il termine di venti giorni

dalla presentazione in Consiglio senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio Comunale. 6. Di tale evenienza il Segretario generale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.	dalla presentazione in Consiglio senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio Comunale. 6. Di tale evenienza il Segretario generale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.
CAPO IV – LA GIUNTA	CAPO IV – LA GIUNTA
ART.25 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA 1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di sette Assessori compreso il Vice Sindaco. 2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, e tenuto conto della legge 10/4/1991 n.125 sulle pari opportunità. 3. I provvedimenti di nomina degli Assessori e del Vice Sindaco debbono essere consegnati a cura del Sindaco alla Segreteria generale almeno cinque giorni prima della adunanza del Consiglio Comunale, per essere depositati in libera visione dei Consiglieri comunali. 4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica al momento dell'efficacia dell'accettazione secondo quanto disposto dal precedente art.12 comma 4 lett. e), ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 5. Oltre quanto previsto al comma precedente, gli Assessori sono soggetti alle cause di	ART.25 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA 1. La Giunta è composta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi dal Sindaco, che la presiede, e, ai sensi dell'art 47 del d.lgs. n. 267 del 2000, da Assessori, compreso il Vice Sindaco, in numero massimo di sei, ridotto ad un numero massimo di cinque in vigore dell'art. dall'art. 2, comma 184 e 185 della legge n. 191 2009. 2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, e tenuto conto della legge 23 novembre 2012, n. 215. 3. I provvedimenti di nomina degli Assessori e del Vice Sindaco debbono essere consegnati a cura del Sindaco alla Segreteria generale almeno cinque giorni prima della adunanza del Consiglio Comunale, per essere depositati in libera visione dei Consiglieri comunali. 4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica al momento dell'efficacia dell'accettazione secondo quanto disposto dal precedente art.12 comma 4 lett. e), ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 5. Oltre quanto previsto al comma precedente, gli Assessori sono soggetti alle cause di

incompatibilità espressamente previste dal T.U.E.L.267/2000. La Giunta, all'atto dell'insediamento e come primo atto, esamina le condizioni di compatibilità dei propri componenti. 6. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. 7. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. 8. Gli Assessori nominati sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui al precedente art. 10 comma 1 lett. a) e b).	incompatibilità espressamente previste dal T.U.E.L.267/2000. La Giunta, all'atto dell'insediamento e come primo atto, esamina le condizioni di compatibilità dei propri componenti. 6. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. 7. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. 8. Gli Assessori nominati sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui al precedente art. 10 comma 1.
ART.26 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità. 2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni. 3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età. 4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, computando anche il Sindaco. Ove la Giunta sia composta da due soli componenti, compreso il Sindaco, per la validità delle sedute è richiesta la presenza di ambedue i componenti. 5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece. 6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 7. A discrezione del Sindaco, sono tenuti a partecipare ai lavori della Giunta i dirigenti e	ART.26 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità. 2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni. 3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.. 4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, computando anche il Sindaco. Ove la Giunta sia composta da due soli componenti, compreso il Sindaco, per la validità delle sedute è richiesta la presenza di ambedue i componenti. 5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece. 6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 7. A richiesta del Sindaco, sono tenuti a partecipare ai lavori della Giunta i responsabili

funzionari del Comune e possono essere ammessi cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione. Quali supporto del Sindaco e senza diritto di voto possono partecipare, se richiesti, i Consiglieri delegati.	e funzionari del Comune e possono essere ammessi cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione. Quali supporto del Sindaco e senza diritto di voto possono partecipare, se richiesti, i Consiglieri delegati.
ART.27 – COMPETENZE DELLA GIUNTA 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio. 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale, del Direttore generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi. Rientrano specificatamente nelle competenze della Giunta, su proposta dei dirigenti, l'attribuzione a professionisti esterni di incarichi fiduciari, ove non diversamente ed espressamente disposto da norma di legge. 3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme e i principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale. 4. La Giunta ha facoltà di nominare commissioni di indagine e di controllo su ogni situazione che la stessa ritenga di dover sottoporre a specifici approfondimenti e/o accertamenti; la presidenza di dette commissioni spetta ad un membro della stessa Giunta. Le commissioni di cui al presente comma, quali emanazioni dell'organo esecutivo, non si configurano quali commissioni di controllo, garanzia e indagine ex art. 44 T.U.E.L.267/2000. 5. Ai sensi del T.U.E.L.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, spetta altresì alla Giunta comunale la predisposizione e approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale, per la successiva presentazione, unitamente ai prescritti allegati, al Consiglio	ART.27 – COMPETENZE DELLA GIUNTA 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio. 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale, del Direttore generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi. 3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme e i principi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal Consiglio comunale, in materia di organizzazione e di personale. 4. La Giunta ha facoltà di nominare commissioni di indagine e di controllo su ogni situazione che la stessa ritenga di dover sottoporre a specifici approfondimenti e/o accertamenti; la presidenza di dette commissioni spetta ad un membro della stessa Giunta. Le commissioni di cui al presente comma, quali emanazioni dell'organo esecutivo, non si configurano quali commissioni di controllo, garanzia e indagine ex art. 44 T.U.E.L.267/2000. 5. Ai sensi del T.U.E.L.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, spetta altresì alla Giunta comunale la predisposizione e approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale, per la successiva presentazione, unitamente ai prescritti allegati, al Consiglio

comunale.	comunale.
ART.28 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE 1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza o per morte. In caso di cessazione dalla carica di singoli Assessori il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio. 2. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, senza necessità di specifica motivazione. 3. Nei casi di cui ai commi precedenti, la Giunta può continuare legittimamente ad operare in presenza di almeno un assessore, oltre il Sindaco. 4. Nell'eventualità che, per qualunque causa, vengano a cessare dalla carica, anche non contemporaneamente, tutti gli assessori, il Sindaco ricostituisce l'organo collegiale nel termine di sessanta giorni a far data dalla vacanza. In tale periodo la normale attività di governo è comunque assicurata dal Sindaco con propri decreti.	ART.28 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE 1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza o per morte. In caso di cessazione dalla carica di singoli Assessori il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio. 2. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, dandone motivazione. 3. Nei casi di cui ai commi precedenti, la Giunta può continuare legittimamente ad operare in presenza di almeno un assessore, oltre il Sindaco. 4. Nell'eventualità che, per qualunque causa, vengano a cessare dalla carica, anche non contemporaneamente, tutti gli assessori, il Sindaco ricostituisce l'organo collegiale nel termine di sessanta giorni a far data dalla vacanza. In tale periodo la normale attività di governo è comunque assicurata dal Sindaco con propri decreti.
CAPO V – NORME COMUNI	CAPO V – NORME COMUNI
ART.29 – LE COMMISSIONI 1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento e tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 10/4/1991 n.125 sulle pari opportunità. 2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al comma precedente, è effettuata, salvo diversa espressa previsione di legge, dalla Giunta comunale in base alle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Ove sia prevista la	ART.29 – LE COMMISSIONI 1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento e tenuto conto delle disposizioni sulle pari opportunità. 2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al comma precedente, è effettuata, salvo diversa espressa previsione di legge, dalla Giunta comunale in base alle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Ove sia prevista la

rappresentanza del Consiglio, la Giunta procede alle nomine in base alle designazioni espresse dai Capigruppo consiliari in sede di Conferenza dei Capigruppo; in caso di mancato accordo ed ove sia prevista la rappresentanza della minoranza, le designazioni sono espresse direttamente dal Consiglio Comunale. Le nomine debbono comunque essere effettuate tenuto conto della legge 10/4/1991 n.125 sulle pari opportunità. 3. La Giunta o il Consiglio Comunale hanno comunque la facoltà di creare commissioni speciali con finalità di studio ed esame di temi specifici. Esse hanno durata limitata e definita all'atto della loro costituzione e rispondono all'organo che ne ha deciso l'istituzione. Il Presidente di dette commissioni, nominato all'atto della loro costituzione, deve essere un componente dell'organo che ha proceduto alla costituzione della commissione.	rappresentanza del Consiglio, la Giunta procede alle nomine in base alle designazioni espresse dai Capigruppo consiliari in sede di Conferenza dei Capigruppo; in caso di mancato accordo ed ove sia prevista la rappresentanza della minoranza, le designazioni sono espresse direttamente dal Consiglio Comunale. Le nomine debbono comunque essere effettuate tenuto conto della legge sulle pari opportunità. 3. La Giunta o il Consiglio Comunale hanno comunque la facoltà di creare commissioni speciali con finalità di studio ed esame di temi specifici. Esse hanno durata limitata e definita all'atto della loro costituzione e rispondono all'organo che ne ha deciso l'istituzione. Il Presidente di dette commissioni, nominato all'atto della loro costituzione, deve essere un componente dell'organo che ha proceduto alla costituzione della commissione.
ART.30 – MOZIONE DI SFIDUCIA 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua ricezione al protocollo generale del Comune. 4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario generale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.	ART.30 – MOZIONE DI SFIDUCIA 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua ricezione al protocollo generale del Comune. 4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario generale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
ART.31 – DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE 1. Al Sindaco, ai componenti la Giunta ed ai	ART.31 – DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE 1. Al Sindaco, ai componenti la Giunta ed ai

Consiglieri comunali, salvo quanto previsto dal successivo art.45, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso. 2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili od immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato. 3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale. 4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.	Consiglieri comunali, salvo quanto previsto dal successivo art.45, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso. 2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili od immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato. 3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale. 4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
TITOLO III – PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO	TITOLO III – PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO
ART. 32 – FORME ASSOCIATIVE E RELAZIONI CON IL COMUNE 1. Il Comune promuove e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle con finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini, e prevede la partecipazione all'attività del Comune stesso con ruolo consultivo e propositivo. In particolare, in adesione alla Convenzione Europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita politica a	ART. 32 – FORME ASSOCIATIVE E RELAZIONI CON IL COMUNE 1. Il Comune promuove e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle con finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini, e prevede la partecipazione all'attività del Comune stesso con ruolo consultivo e propositivo. In particolare, in adesione alla Convenzione Europea sulla partecipazione degli stranieri alla

livello locale sottoscritta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 e recepita con legge 8 marzo 1994 n.203, nella consapevolezza della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita e allo sviluppo della prosperità della collettività locale ed al fine di migliorare la loro integrazione nel tessuto sociale della comunità locale, il Comune promuove la costituzione di una Consulta dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale. Le modalità di elezione e di funzionamento della Consulta sono stabilite in apposito regolamento. La Consulta avrà funzioni di carattere consultivo e propositivo sulle problematiche inerenti gli stranieri residenti e, attraverso un proprio rappresentante, potrà partecipare con funzioni consultive e referenti alle sedute del Consiglio comunale, se in tal senso richiesta dal Presidente del Consiglio.

2. Al fine di consentire la partecipazione e il coinvolgimento delle forme associative all'attività del Comune, viene istituito l'albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale, in cui verranno iscritte tutte le associazioni e comitati che risultino regolarmente costituite almeno nell'anno precedente. L'albo è tenuto costantemente aggiornato dal competente ufficio comunale.

3. Per essere iscritte all'albo e comunque per fruire delle prerogative di cui al presente Statuto, le associazioni devono preventivamente dimostrare di avere una organizzazione a base democratica che assicuri la rappresentatività e l'elettività delle cariche, la pubblicità degli atti degli organi sociali e garantisca l'iscrizione a tutti i cittadini che possano essere interessati, senza alcun tipo di discriminazione.

4. In applicazione del generale principio di sussidiarietà, il Comune può esercitare proprie attività o servizi di rilevanza non economica anche per il tramite di formazioni sociali o di cittadini riuniti in associazione. ~~L'affidamento deve comunque essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base di un contratto di servizio che garantisca il livello minimo delle prestazioni e, comunque, tenuto conto dell'effettivo beneficio per l'utenza, della rilevanza sociale dell'iniziativa, della~~

vita politica a livello locale sottoscritta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 e recepita con legge 8 marzo 1994 n.203, nella consapevolezza della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita e allo sviluppo della prosperità della collettività locale ed al fine di migliorare la loro integrazione nel tessuto sociale della comunità locale, il Comune promuove la costituzione di una Consulta dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale. Le modalità di elezione e di funzionamento della Consulta sono stabilite in apposito regolamento. La Consulta avrà funzioni di carattere consultivo e propositivo sulle problematiche inerenti gli stranieri residenti e, attraverso un proprio rappresentante, potrà partecipare con funzioni consultive e referenti alle sedute del Consiglio comunale, se in tal senso richiesta dal Presidente del Consiglio.

2. Al fine di consentire la partecipazione e il coinvolgimento delle forme associative all'attività del Comune, viene istituito l'albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale, in cui verranno iscritte tutte le associazioni e comitati che risultino regolarmente costituite almeno nell'anno precedente. L'albo è tenuto costantemente aggiornato dal competente ufficio comunale.

3. Per essere iscritte all'albo e comunque per fruire delle prerogative di cui al presente Statuto, le associazioni devono preventivamente dimostrare di avere una organizzazione a base democratica che assicuri la rappresentatività e l'elettività delle cariche, la pubblicità degli atti degli organi sociali e garantisca l'iscrizione a tutti i cittadini che possano essere interessati, senza alcun tipo di discriminazione.

4. In applicazione del generale principio di sussidiarietà, il Comune può esercitare proprie attività o servizi di rilevanza non economica anche per il tramite di formazioni sociali o di cittadini riuniti in associazione, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, parità di trattamento. e coordinamento.

efficienza ed economicità, anche in relazione all'intervento richiesto al Comune, ed alla capacità organizzativa ed effettiva rappresentatività locale dell'associazione che si candida per l'effettuazione del servizio o dell'attività. Nel rispetto dei generali principi di trasparenza, parità di trattamento e coordinamento il Consiglio comunale, con apposito regolamento, individua le attività e i servizi che possono formare oggetto di affidamento ai sensi del presente articolo, le procedure e modalità per l'affidamento stesso, nonché le prerogative e modalità di funzionamento del Forum delle Associazioni del Volontariato secondo i principi di cui al successivo comma.

5. Quale necessario momento di coordinamento e confronto, è istituito il Forum delle Associazioni del Volontariato, organo consultivo dell'Amministrazione comunale e organo rappresentativo di tutte le associazioni del volontariato iscritte all'Albo comunale. Il Forum delle Associazioni del Volontariato è a sua volta associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile, costituita fra i Presidenti pro tempore delle associazioni iscritte all'Albo comunale; la partecipazione al Forum è condizione essenziale per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni dopo il primo anno. Sono organi del Forum il Presidente, il Consiglio delle Associazioni e il Comitato esecutivo. Il Consiglio è composto da un rappresentante per ognuna delle associazioni iscritte all'Albo comunale da almeno un anno; il Presidente è eletto dal Consiglio delle Associazioni. Le associazioni rappresentate nel Consiglio si dividono secondo il prevalente scopo statutario in associazioni del settore sociosanitario ed assistenziale, del settore culturale, storico e artistico, del settore sportivo e ricreativo. La qualificazione prevalente viene assegnata dal Comitato esecutivo con votazione a maggioranza, considerata comunque l'indicazione dell'associazione stessa. In fase di prima attuazione l'assegnazione al settore viene effettuata dal Consiglio delle Associazioni su proposta del dirigente comunale competente per materia. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente del Forum e da nove membri, tre

per ogni settore, designati dai rappresentanti dei settori stessi presenti nel Consiglio delle Associazioni. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Forum. Al Forum sono riconosciuti tutti i diritti spettanti alle associazioni e ai cittadini secondo le norme del presente Statuto ed, in particolare, sono riconosciute le seguenti prerogative: 1. formulare annualmente, nei termini previsti dal regolamento, una pianificazione coordinata delle proposte di attività che le Associazioni desiderano condurre in sinergia con l'Amministrazione comunale o che richiedono che entrino a far parte della pianificazione gestita dal Comune direttamente o per delega di altre pubbliche Amministrazioni, tenute comunque conto del necessario equilibrio fra i tre settori di riferimento individuati all'interno del Forum; 2. esprimere pareri consultivi, ove richiesti dagli organi comunali, su materie di propria competenza o interesse e formulare proposte operative o suggerimenti organizzativi agli stessi organi, quando ciò riguardi direttamente o indirettamente attività del Forum o delle Associazioni rappresentate; 3. avere le debite informazioni ed illustrazioni sul Bilancio di previsione annuale e pluriennale prima della discussione in Consiglio comunale, con particolare riferimento alle impostazioni di carattere politico finanziario in materia di associazionismo; l'Amministrazione dovrà tenere nel debito conto le osservazioni formulate dal Forum, compatibilmente con le generali esigenze di bilancio	
ART.33 – DIRITTI DI INFORMAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI 1. Senza pregiudizio del diritto di accesso alla informazione riconosciuto in generale a tutti i cittadini, alle associazioni iscritte nell'albo comunale vengono riconosciuti i seguenti diritti: a) ricevere, a richiesta, presso la propria sede ovvero presso il Comune, copia degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale; b) ricevere, a richiesta, presso il Comune o nella propria sede sociale, previo rimborso delle sole	ART.33 – DIRITTI DI INFORMAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI abrogato

spese di recapito, le pubblicazioni di carattere periodico edite dal Comune; c) ricevere, a richiesta, presso il Comune o nella propria sede sociale, previo rimborso delle sole spese di recapito, il regolamento per il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi e il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. d) avere il diritto di priorità nell'esame delle richieste di contribuzione secondo le norme dell'apposito regolamento comunale.	
ART.34 – PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE, FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 200 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione. 2. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte di iniziativa popolare sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici. 3. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione. 4. L'Amministrazione comunale può attivare forme di consultazione della popolazione per acquisirne il parere su specifici problemi o proposte formulate dall'Amministrazione stessa o da un congruo numero di cittadini, anche ricorrendo ad assemblee, forum, invio di questionari o indagini a campione. 5. Le forme di consultazione e le proposte di iniziativa popolare di cui al presente articolo saranno disciplinate con apposito regolamento.	ART.34 – PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE, FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 200 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione. 2. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte di iniziativa popolare sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici. 3. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione. 4. L'Amministrazione comunale può attivare forme di consultazione della popolazione per acquisirne il parere su specifici problemi o proposte formulate dall'Amministrazione stessa o da un congruo numero di cittadini, anche ricorrendo ad assemblee, forum, invio di questionari o indagini a campione. 5. Le forme di consultazione e le proposte di iniziativa popolare di cui al presente articolo saranno disciplinate con apposito regolamento.
ART.35 – REFERENDUM COMUNALI 1. L'Amministrazione comunale riconosce il	ART.35 – REFERENDUM COMUNALI 1. L'Amministrazione comunale riconosce il

referendum, sia consultivo che abrogativo, come strumento per la partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica. 2. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa: a) del Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune nel caso di referendum abrogativi; nel caso invece di referendum consultivi è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In ambedue i casi nel conteggio non viene computato il Sindaco; b) di almeno mille cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. 3. Possono formare oggetto di referendum solo le materie di competenza locale ad eccezione di: c) Piani regolatori generali e relativi strumenti di attuazione; d) Tributi locali, tariffe dei servizi, altre imposizioni ed in genere tutte le materie attinenti alla finanza comunale; e) Nomine e designazioni; f) Atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini; g) Atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; h) Atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze; i) Atti inerenti la tutela delle pari opportunità. 4. Sulla ammissibilità della richiesta referendaria decide un collegio composto dal Difensore Civico, in qualità di Presidente, e da due membri esperti in materie giuridico amministrative, di cui uno in rappresentanza della minoranza, nominati dal Consiglio comunale. 5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi fra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15	referendum, sia consultivo che abrogativo, come strumento per la partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica 2. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa: a) del Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune nel caso di referendum abrogativi; nel caso invece di referendum consultivi è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In ambedue i casi nel conteggio non viene computato il Sindaco; b) di almeno mille cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. 3. Possono formare oggetto di referendum solo le materie di competenza locale ad eccezione di: c) Piani regolatori generali e relativi strumenti di attuazione; d) Tributi locali, tariffe dei servizi, altre imposizioni ed in genere tutte le materie attinenti alla finanza comunale; e) Nomine e designazioni; f) Atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini; g) Atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; h) Atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze; i) Atti inerenti la tutela delle pari opportunità. 4. Sulla ammissibilità della richiesta referendaria decide un collegio composto dal Segretario comunale, in qualità di Presidente, e da due membri esperti in materie giuridico amministrative, di cui uno in rappresentanza della minoranza, nominati dal Consiglio comunale. 5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni
---	--

settembre ed il 15 novembre. 6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali. 7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi. 8. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l'organo competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione. 9. Nei referendum consultivi, l'organo competente adotta entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. 10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie consultive dovrà essere adeguatamente motivato dall'organo competente. 11. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica o integrazione. 12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, da apposito regolamento comunale.	compresi fra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre. 6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali. 7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi. 8. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l'organo competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione. 9. Nei referendum consultivi, l'organo competente adotta entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. 10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie consultive dovrà essere adeguatamente motivato dall'organo competente. 11. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica o integrazione. 12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, da apposito regolamento comunale.
ART.36 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI	ART.36 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, trasparenza e imparzialità. 2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a richiesta o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto e dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni. 3. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale, devono essere motivati e devono essere comunicati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario. 4. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire. 5. I cittadini che vi hanno interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento. 6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa. 7. Nel caso di azione popolare o delle associazioni di protezione ambientale promosse ai sensi dell'art.9 T.U.E.L.267/2000, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario od opportuno che l'ente si costituisca in giudizio, provvedendo se del caso alla costituzione stessa. La decisione deve essere adottata entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'azione promossa ai sensi del citato art.9, con adeguata motivazione. 8. L'Amministrazione, anche attraverso l'organizzazione di apposito Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende i diritti di accesso ed informazione di cui al presente Statuto ed alla vigente legislazione, assumendo ogni opportuna iniziativa per favorire la	1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, trasparenza e imparzialità. 2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a richiesta o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto e dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni. 3. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale, devono essere motivati e devono essere comunicati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario. 4. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire. 5. I cittadini che vi hanno interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento. 6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa. 7. Nel caso di azione popolare o delle associazioni di protezione ambientale promosse ai sensi dell'art.9 T.U.E.L.267/2000, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario od opportuno che l'ente si costituisca in giudizio, provvedendo se del caso alla costituzione stessa. La decisione deve essere adottata entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'azione promossa ai sensi del citato art.9, con adeguata motivazione. 8. L'Amministrazione, anche attraverso l'organizzazione di apposito Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende i diritti di accesso ed informazione di cui al presente Statuto ed alla vigente legislazione, assumendo ogni opportuna iniziativa per favorire la
---	---

conoscenza delle possibilità e dei limiti per l'accesso agli atti e documenti e per la partecipazione ai procedimenti. A tali fini e per il raggiungimento delle finalità di istituto, sono privilegiate le procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, enti, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione all'esterno dei dati e delle notizie.	conoscenza delle possibilità e dei limiti per l'accesso agli atti e documenti e per la partecipazione ai procedimenti. A tali fini e per il raggiungimento delle finalità di istituto, sono privilegiate le procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, enti, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione all'esterno dei dati e delle notizie.
TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I – L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	CAPO I – L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ART.37 – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI 1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali. 2. I regolamenti di cui al precedente comma sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi statutari e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale. 3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nei termini di cui al precedente art.15 comma 1. 4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.	ART.37 – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI 1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali. 2. I regolamenti di cui al precedente comma sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi statutari e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 48, c. 3.. Il Consiglio comunale, nell'ambito dei predetti criteri, determina il modello organizzativo generale dell'Ente, ivi compresa la previsione o meno di strutture organizzative apicali affidate a personale con qualifica dirigenziale 3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nei termini di cui al precedente art.15 comma 1. 4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

5. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità. 6. La struttura e dotazione organica del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e della valutazione del personale con particolare riferimento al personale di qualifica dirigenziale.	5. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità. 6. La struttura e dotazione organica del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e della valutazione del personale.
ART.38 – ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA 1. La struttura organizzativa del Comune si articola come segue: AREA: costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'Ente diretta da un dirigente ed elabora, istruisce e concretizza l'azione amministrativa e/o tecnica finalizzata alla gestione di funzioni o attività concernenti una specifica materia o materie assimilabili. UNITA' OPERATIVA: organismo di collaborazione interna che realizza l'esplicitazione e/o l'esecuzione delle attività amministrative e/o tecniche attribuite al Servizio in provvedimenti o atti a rilevanza interna ed esterna. L'Unità Operativa, in relazione alla sua importanza all'interno dell'organizzazione comunale, può essere individuata quale area organizzativa dotata della necessaria autonomia nei limiti, con le modalità e procedure consentite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. UFFICIO: articolazione di supporto degli Amministratori, dei Servizi e delle Unità Operative a rilevanza esclusivamente interna.	ART.38 – ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA 1. Il Consiglio comunale, in conformità con la legge e con lo statuto, individua, con la deliberazione contenente i criteri generali di organizzazione di cui all'art. 37, co. 2, la tipologia di macro struttura dell'ente ovvero il tipo di unità organizzativa apicale, o di maggiore rilevanza, a cui sono assegnati i responsabili apicali. 2. La struttura organizzativa del Comune può assumere la seguente configurazione: (MACRO STRUTTURA) le unità organizzative apicali, possono essere alternativamente l'AREA o il SERVIZIO. L' AREA costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente diretta da un dirigente ed elabora, istruisce e concretizza l'azione amministrativa e/o tecnica finalizzata alla gestione di funzioni o attività concernenti una specifica materia o materie assimilabili. Al suo interno il dirigente può costituire una o più unità organizzative (UO) anche complesse (UOC) o Uffici. Il SERVIZIO costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente diretta da un titolare di incarico di elevata qualificazione (EQ) che

	può individuare al suo interno una o più unità organizzative (UO) o Uffici. (MICRO ORGANIZZAZIONE) La struttura organizzativa non apicale può configurarsi in: unità organizzative semplice (UO) o Ufficio. L'unità organizzativa (UO) è la struttura di collaborazione interna che realizza l'esplicitazione e/o l'esecuzione delle attività amministrative e/o tecniche attribuite al Servizio in provvedimenti o atti a rilevanza interna ed esterna. All'interno dell'AREA l'unità organizzativa, in relazione alla sua importanza, può essere individuata quale area organizzativa complessa (UOC) dotata della necessaria autonomia nei limiti, con le modalità e procedure consentite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a cui è preposto un titolare di incarico di elevata qualificazione (EQ) nominato dal dirigente. L'Ufficio è l'unità organizzativa minima, articolazione di supporto degli Amministratori, dei Servizi e delle Unità Operative, a rilevanza esclusivamente interna, titolare di compiti strumentali all'esercizio delle competenze anche strumentali o operative affidate. L'unità di progetto (UP) è la struttura temporanea e trasversale, formata con l'apporto di competenze proprie di altre strutture, preposta allo studio, analisi, gestione di un particolare progetto o affare, che richiede l'apporto di plurime competenze specialistiche, anche esterne. La sua istituzione è di competenza della Giunta comunale che ne individua la natura, composizione. Il responsabile, con funzioni anche di coordinamento, è nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali in servizio presso l'Ente. 3. L'articolazione, le competenze e le dotazioni della macro-struttura sono stabilite dalla Giunta comunale, sentito il Segretario comunale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di
--	--

	gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, tenendo conto di quanto stabilito e demandato alla contrattazione collettiva nazionale. L'individuazione e articolazione delle funzioni della micro-struttura è di competenza del responsabile preposto all'unità organizzativa apicale.
ART.39 – INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE 1. Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali. 2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità d'intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali. 3. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione dei Servizi e di responsabilità delle Unità Operative con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 4. Nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 5. Gli incarichi dirigenziali hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il	ART.39 – INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE 1. Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli organi gestionali responsabili delle unità organizzative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Gli organi di governo stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei responsabili, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità d'intervento, i criteri per l'esercizio delle attribuzioni gestionali. 3. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione delle unità organizzative costituenti la macro-struttura dell'ente con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 4. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento possono essere stipulati contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di responsabilità preposti a unità organizzative apicali, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 5. Gli incarichi del presente articolo hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente

dirigente interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. 6. I contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione possono essere rinnovati con provvedimento del Sindaco. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.	revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il responsabile interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. 6. abrogato 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
ART.40 – LA CONFERENZA DI DIREZIONE 1. La Conferenza di direzione è composta dal Segretario generale, dal Direttore generale ove nominato, dai dirigenti dei servizi e dai funzionari responsabili delle unità operative individuate come aree organizzative. La presidenza spetta al Segretario generale o al Direttore generale, secondo le disposizioni del Sindaco. 2. Costituisce l'organismo di coordinamento dell'attività dei servizi e delle unità operative, al fine di garantire lo snellimento delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali e la maggiore efficienza ed efficacia della gestione amministrativa nei confronti dell'utenza. 3. E' organismo consultivo del Sindaco per l'impostazione della pianificazione e del coordinamento della gestione amministrativa, per il controllo interamministrativo dei processi formativi e dei provvedimenti definitivi, per la verifica del rispetto delle norme, degli effetti e dei risultati rispetto agli obiettivi. 4. La conferenza è convocata dal presidente ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità o su disposizione del Sindaco.	ART.40 – LA CONFERENZA DI DIREZIONE 1. La Conferenza di direzione è composta dal Segretario generale, dal Direttore generale ove nominato, dai responsabili dei servizi e dai funzionari responsabili delle unità operative individuate come aree organizzative. La presidenza spetta al Segretario generale o al Direttore generale, secondo le disposizioni del Sindaco. 2. Costituisce l'organismo di coordinamento dell'attività dei servizi e delle unità operative, al fine di garantire lo snellimento delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali e la maggiore efficienza ed efficacia della gestione amministrativa nei confronti dell'utenza. 3. E' organismo consultivo del Sindaco per l'impostazione della pianificazione e del coordinamento della gestione amministrativa, per il controllo interamministrativo dei processi formativi e dei provvedimenti definitivi, per la verifica del rispetto delle norme, degli effetti e dei risultati rispetto agli obiettivi. 4. La conferenza è convocata dal presidente ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità o su disposizione del Sindaco.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di funzionamento della conferenza di direzione.	5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di funzionamento della conferenza di direzione.
ART.41 – IL SEGRETARIO GENERALE 1. Il Comune ha un Segretario generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. 2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti. 3. Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente. 4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco. 5. Al fine di assicurare unitarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione della conferenza di direzione e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 6. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale fra i due soggetti, nel rispetto dei	ART.41 – IL SEGRETARIO GENERALE 1. Il Comune ha un Segretario generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. 2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti. 3. Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente. 4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco. 5. Al fine di assicurare unitarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, eventualmente previa consultazione della conferenza di direzione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 6. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i responsabili nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde

relativi ed autonomi ruoli. 7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione. 8. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.	realizzare il pieno accordo operativo e funzionale fra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli. 7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione. 8. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
ART.42 – IL VICE SEGRETARIO 1. Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario generale e lo sostituisce nei casi di assenza, vacanza o impedimento. 2. Il Vice Segretario prende parte quale collaboratore del Segretario alle sedute di Giunta e di Consiglio. 3. Le funzioni di Vice Segretario hanno carattere fiduciario e sono attribuite dal Sindaco, con proprio provvedimento di nomina, ad un <u>dirigente</u> del Comune che sia in possesso dei titoli necessari per la sostituzione del Segretario. 4. Il Vice Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Vice Segretario. 5. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Sindaco entro 120 giorni dalla data del suo insediamento, il Vice Segretario si intende confermato. 6. Le funzioni di Vice Segretario possono comunque essere revocate dal Sindaco in ogni tempo, senza necessità di specifica motivazione, configurandosi le stesse come di carattere esclusivamente fiduciario. La revoca	ART.42 – IL VICE SEGRETARIO 1. Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario generale e lo sostituisce nei casi di assenza, vacanza o impedimento. 2. Il Vice Segretario prende parte quale collaboratore del Segretario alle sedute di Giunta e di Consiglio. 3. Le funzioni di Vice Segretario hanno carattere fiduciario e sono attribuite dal Sindaco, con proprio provvedimento di nomina, ad un dipendente del Comune responsabile di unità organizzativa apicale che sia in possesso dei titoli necessari per la sostituzione del Segretario. 4. Il Vice Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Vice Segretario. 5. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Sindaco entro 120 giorni dalla data del suo insediamento, il Vice Segretario si intende confermato. 6. Le funzioni di Vice Segretario possono comunque essere revocate dal Sindaco con provvedimento motivato. La revoca delle funzioni di Vice Segretario non ha alcun effetto

delle funzioni di Vice Segretario non ha alcun effetto sul rapporto di lavoro intercorrente fra il dirigente e l'Amministrazione, se non gli eventuali riflessi sulla parte di retribuzione di posizione specificatamente destinata alla funzione di Vice Segretario.	sul rapporto di lavoro intercorrente fra il dipendente e l'Amministrazione.
ART.43 – IL DIRETTORE GENERALE 1. L'Amministrazione può prevedere il conferimento dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'Ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco. 2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario generale e dei dirigenti. 3. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione, è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale e dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente. Al Direttore Generale, oltre alle funzioni di cui alla legge ed al presente articolo, può essere demandata anche la direzione di uno o più servizi dell'ente; in tal caso il referente politico amministrativo è, oltre al Sindaco, anche l'assessore delegato al ramo e la Giunta nel suo complesso. 4. Ove il Direttore non sia nominato ed ove se ne ravvisi l'utilità, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può attribuire le relative funzioni al Segretario generale.	ART.43 – IL DIRETTORE GENERALE 1. L'Amministrazione può prevedere il conferimento dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'Ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco. 2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario generale e dei responsabili. 3. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione, è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale e dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente. Al Direttore Generale, oltre alle funzioni di cui alla legge ed al presente articolo, può essere demandata anche la direzione di uno o più servizi dell'ente; in tal caso il referente politico amministrativo è, oltre al Sindaco, anche l'assessore delegato al ramo e la Giunta nel suo complesso. 4. Ove il Direttore non sia nominato ed ove se ne ravvisi l'utilità, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può attribuire le relative funzioni al Segretario generale.
ART.44 – GESTIONE AMMINISTRATIVA 1. I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione	ART.44 – GESTIONE AMMINISTRATIVA 1. I responsabili di unità organizzative apicali sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono

dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono. 2. A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo. 3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti e nel rispetto dei regolamenti dell'Ente, i dirigenti in particolare: a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza; b) espletano le procedure di appalto di lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti; c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti al servizio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale; d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione; e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del servizio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di	responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono. 2. A tal fine ai responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo. 3. Nell'ambito delle unità organizzative cui sono preposti e nel rispetto dei regolamenti dell'Ente, i responsabili esercitano le funzioni di cui all'art. 107, attribuite ai sensi dell'art. 109, del d.lgs. n. 267/2000 e in particolare: a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza; b) espletano le procedure di appalto di lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti; c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti al servizio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale; d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione; e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di
--	---

Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati; f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco. 4. Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e legalizzazioni, i verbali e le diffide. 5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale. 6. Spettano inoltre ai dirigenti, nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione: a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati; b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi. 7. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge. CAPO II – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI	acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del servizio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati; f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco. 4. Sono di competenza dei responsabili gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e legalizzazioni, i verbali e le diffide. 5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i responsabili di unità organizzative apicali nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale. 6. Spettano inoltre ai responsabili, nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione: a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati; b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi. 7. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai funzionari e dai dipendenti dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge. CAPO II – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
---	---

ART.45 – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI 1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale. In deroga alle incompatibilità previste dall'art.63 ed in applicazione dell'art.67 del T.U.E.L.267/2000, gli eventuali incarichi e funzioni conferite al Sindaco, ai componenti della Giunta ed ai Consiglieri comunali nelle società di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art.112 e seguenti del T.U.E.L.267/2000 ed al presente Capo, a prevalente o totale partecipazione pubblica, non costituiscono cause di incompatibilità, rientrando tali incarichi nelle prerogative del mandato politico/ elettivo. 2. Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione. 3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche e alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa. 4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici. 5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio fra costi e ricavi. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate. 6. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni	ART.45 – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI 1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale. In deroga alle incompatibilità previste dall'art.63 ed in applicazione dell'art.67 del T.U.E.L.267/2000, gli eventuali incarichi e funzioni conferite al Sindaco, ai componenti della Giunta ed ai Consiglieri comunali nelle società di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art.112 e seguenti del T.U.E.L.267/2000 ed al presente Capo, a prevalente o totale partecipazione pubblica, non costituiscono cause di incompatibilità, rientrando tali incarichi nelle prerogative del mandato politico/ elettivo. 2. Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione. 3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche e alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa. 4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici. 5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio fra costi e ricavi. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate. 6. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni
--	--

dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta l'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.	dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta l'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
ART.46 – I SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA E NON 1. I servizi a rilevanza economica sono gestiti nelle forme e modi previsti dall'art.113 del T.U.E.L.267/2000. 2. I servizi privi di rilevanza economica, previa indicazione contenuta in atto fondamentale del Consiglio comunale e fatte salve diverse prescrizioni di carattere legislativo, possono essere gestiti nella forma dell'affidamento diretto a: a) Istituzioni b) Aziende speciali, anche consortili; c) Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società eserciti la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; d) Società partecipate dal Comune ed a prevalente capitale pubblico; e) Per il tramite di formazioni sociali o associazioni, ai sensi del precedente art. 32. 3. Senza necessità di preventiva deliberazione del Consiglio comunale, è consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma precedente. Per gestione in economia si intende anche l'affidamento a terzi effettuato ai sensi del D.P.R.20 agosto 2001 n.384, come recepito nel regolamento dei contratti del Comune. 4. In mancanza di espressa previsione di legge o, comunque, di superiore fonte normativa che evidenzi se un servizio pubblico sia o meno a	ART.46 – I SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA E NON 1. I servizi a rilevanza economica sono gestiti nelle forme e modi previsti dall'art.113 del T.U.E.L.267/2000. 2. I servizi privi di rilevanza economica, previa indicazione contenuta in atto fondamentale del Consiglio comunale e fatte salve diverse prescrizioni di carattere legislativo, possono essere gestiti nella forma dell'affidamento diretto a: a) Istituzioni b) Aziende speciali, anche consortili; c) Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società eserciti la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; d) Società partecipate dal Comune ed a prevalente capitale pubblico; e) Per il tramite di formazioni sociali o associazioni, ai sensi del precedente art. 32. 3. Senza necessità di preventiva deliberazione del Consiglio comunale, è consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma precedente. Per gestione in economia si intende anche l'affidamento a terzi effettuato ai sensi del D.P.R.20 agosto 2001 n.384, come recepito nel regolamento dei contratti del Comune. 4. In mancanza di espressa previsione di legge o, comunque, di superiore fonte normativa che evidenzi se un servizio pubblico sia o meno a

rilevanza economica, spetta al Consiglio comunale stabilire se lo stesso sia o meno a rilevanza economica, tenuto conto delle modalità e misura di copertura dei costi e della natura del servizio. 5. I rapporti fra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali devono essere regolati da contratti di servizio.	rilevanza economica, spetta al Consiglio comunale stabilire se lo stesso sia o meno a rilevanza economica, tenuto conto delle modalità e misura di copertura dei costi e della natura del servizio. 5. I rapporti fra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali devono essere regolati da contratti di servizio.
ART.47 – L’AZIENDA SPECIALE 1. L’Azienda speciale è ente strumentale del Comune o di più Comuni associati, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. Con la delibera di approvazione dello statuto il Consiglio detta i criteri per la nomina del Presidente e del consiglio di amministrazione. 2. Sono organi dell’azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale. 3. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell’azienda. 4. Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto. 5. Il Sindaco può motivatamente revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo alla loro sostituzione. 6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al consiglio di amministrazione dell’azienda. 7. Il Comune conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali,	ART.47 – L’AZIENDA SPECIALE 1. L’Azienda speciale è ente strumentale del Comune o di più Comuni associati, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. Con la delibera di approvazione dello statuto il Consiglio detta i criteri per la nomina del Presidente e del consiglio di amministrazione. 2. Sono organi dell’azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale. 3. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell’azienda. 4. Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto. 5. Il Sindaco può motivatamente revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo alla loro sostituzione. 6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al consiglio di amministrazione dell’azienda. 7. Il Comune conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali,

verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 8. La nomina dell'organo di revisione contabile dell'azienda speciale, le sue attribuzioni e le modalità di verifica della gestione sono disciplinate dallo statuto dell'azienda stessa.	verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 8. La nomina dell'organo di revisione contabile dell'azienda speciale, le sue attribuzioni e le modalità di verifica della gestione sono disciplinate dallo statuto dell'azienda stessa.
ART.48 – L'ISTITUZIONE 1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali e pubblici privi di rilevanza economica. 2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore. 3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza della minoranza consiliare, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata. 4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza, le modalità di finanziamento dei servizi gestiti e i criteri per la nomina da parte del Sindaco degli organi dell'Istituzione. 5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali. 6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.	ART.48 – L'ISTITUZIONE 1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali e pubblici privi di rilevanza economica. 2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore. 3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza della minoranza consiliare, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata. 4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza, le modalità di finanziamento dei servizi gestiti e i criteri per la nomina da parte del Sindaco degli organi dell'Istituzione. 5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali. 6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.
ART.49 – GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA 1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti. 2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di	ART.49 – GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA 1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti. 2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di

norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. 3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, l'efficiente erogazione dei servizi. 4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione. 5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, anche di carattere amministrativo, il Comune può partecipare a consorzi. 6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.	norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. 3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, l'efficiente erogazione dei servizi. 4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione. 5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, anche di carattere amministrativo, il Comune può partecipare a consorzi. 6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.
TITOLO V – IL DIFENSORE CIVICO	TITOLO V – IL DIFENSORE CIVICO
ART.50 – IL DIFENSORE CIVICO 1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico. 2. Su deliberazione del Consiglio, con la stessa maggioranza prevista per la nomina, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri Comuni. 3. Il Difensore Civico assolve il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale. 4. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.	Titolo abrogato

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato. 6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale. 7. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello Statuto comunale e delle norme regolamentari dell'Ente"; dovrà inoltre rendere le dichiarazioni di cui al precedente art.10 comma 1 lett. a) e b). 8. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni e i ritardi dell'Amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini. 9. Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dal deposito della relazione stessa presso la segreteria comunale. 10. Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti. 11. Al Difensore Civico compete un'indennità mensile nella misura stabilita dal regolamento, oltre ai rimborsi spese previsti per gli amministratori comunali.	
ART.51 – REQUISITI E MODALITA' DI NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO 1. All'ufficio del Difensore Civico è preposta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico amministrativa, di	Abrogato

probità ed obiettività di giudizio. 2. Al Difensore Civico si applicano le norme di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri comunali. 3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, dura in carica tre anni decorrenti dalla data del giuramento e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. 4. Ove l'ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il Difensore Civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi. 5. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata in seduta segreta e a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. 6. Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.	
ART.52 – IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE 1. E' istituito l'ufficio del Garante del Contribuente in applicazione dei principi generali di cui alla legge 27 luglio 2000 n.212 recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente". 2. L'azione del Garante del contribuente, oltre quanto previsto all'art.13 commi da 6 a 9 della L.212/2000, è rivolta a promuovere la conformità del sistema tributario comunale con i fini generali di salvaguardia del contribuente e di perequazione fiscale, oltre a vigilare sulla corretta applicazione delle norme e funzioni fiscali e tributarie esercitate dal Comune. Il Garante opera per l'eliminazione di disfunzioni,	Abrogato

carenze, ritardi, comportamenti non corretti nell'azione tributaria e fiscale del Comune, su istanza o segnalazione di associazioni, organizzazioni di categoria e singoli cittadini o d'ufficio; secondo i principi di equità cui deve ispirarsi l'attività del Comune, può intervenire presso gli organi di amministrazione e i dirigenti dell'ente per segnalare, nell'adozione di un atto, la soluzione legittima a tutela del cittadino e del Comune. 3. Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, di società a partecipazione comunale e di concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali. 4. Il Garante del contribuente è persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata esperienza in discipline tributarie e fiscali, che offre garanzia di imparzialità e indipendenza di giudizio. Si applicano al Garante le modalità di elezione, le prerogative, i termini ed i requisiti, ivi compreso il giuramento, richiesti dai precedenti artt.50 e 51 per il Difensore Civico. 5. Il Consiglio comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Garante, con il quale verrà prevista anche la misura del compenso, nonché per la disciplina del Sistema di Perequazione della Contribuenza di cui al successivo articolo.	
ART.53 – SISTEMA DI PEREQUAZIONE DELLA CONTRIBUENZA E CONSULTA DEL CONTRIBUENTE 1. Nell'ambito delle funzioni fondamentali del Garante del contribuente, assume particolare rilievo quella di elaborare, proporre e gestire il Sistema di Perequazione della Contribuenza per i Servizi. Tale sistema dovrà consentire una applicazione differenziata e perequata dei carichi contributivi necessari a coprire i costi dei Servizi nella percentuale di copertura prevista per ciascun servizio, come approvata dal Consiglio comunale in sede di Bilancio di previsione. 2. Il Sistema di Perequazione della Contribuenza per i Servizi si baserà sull'indice	Abrogato

ISEE o su altro strumento previsto dalle leggi generali sulla fiscalità. Detto strumento sarà adattato alla realtà economica, reddituale e sociale dei cittadini del Comune, con criteri elaborati e proposti dal Garante del contribuente e approvati dal Consiglio comunale, secondo principi di equità, indeterminatezza, inderogabilità, trasparenza e certezza. L'applicazione dei criteri dovrà dare luogo ad una classificazione dei cittadini in fasce di contribuzione perequata, sulla base delle quali applicare le tariffe per i servizi. Il regolamento dovrà prevedere le modalità di assegnazione alla fascia di contribuzione e la possibilità di ricorso, senza spese, avverso tale assegnazione. 3. Il Garante del contribuente dovrà monitorare costantemente il funzionamento del Sistema di Perequazione e presentare al Consiglio comunale apposita relazione a cadenza almeno annuale ed eventuali proposte di correzione del sistema. 4. Al fine di formulare in modo condiviso un Sistema di Perequazione della Contribuzione ed i relativi criteri di suddivisione in fasce di contribuzione, nonché per collaborare al monitoraggio e verifica del Sistema, il regolamento dovrà prevedere la Costituzione di una Consulta del Contribuente, dettandone le modalità di costituzione e funzionamento, il numero e qualità dei membri rappresentativi delle varie realtà sociali ed economiche, i compiti e le prerogative.	
TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'	TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'
ART.54 – AUTONOMIA FINANZIARIA 1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali. 3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il	ART.54 – AUTONOMIA FINANZIARIA 1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali. 3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il

Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti. 4. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa. 5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati dal rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.	Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. 4. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa. 5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati dal rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
ART.55– MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI. COMMISSARIO. 1. Ai sensi della legge 5 giugno 2003 n.131 recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3” per cui lo Statuto, fra l'altro, In attuazione dell'art.4 comma 2 della legge citata, stabilisce le forme di controllo anche sostitutivo, il Comune individua nel Garante del Contribuente di cui al precedente art.52, l'organo a cui compete sia la predisposizione dello schema da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale nell'ipotesi di cui all'art.141 comma 2 del T.U.E.L.267/2000, sia l'eventuale approvazione del bilancio stesso in via sostitutiva. 2. Nel caso in cui la Giunta non abbia predisposto lo schema di bilancio, lo stesso viene predisposto dal Garante entro trenta giorni decorrenti dal termine entro il quale il bilancio di previsione doveva essere approvato. Una volta predisposto lo schema di bilancio di previsione o, comunque, nel caso che il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Garante del Contribuente procede alle notificazioni ai singoli Consiglieri di cui all'art.141 comma 2 del T.U.E.L.267/2000,	Abrogato

fissando il termine per l'approvazione del bilancio, termine comunque non superiore a quello previsto dalla legge. 3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il Garante del Contribuente si sostituisce all'Amministrazione inadempiente approvando il bilancio con proprio provvedimento. Il provvedimento sostitutivo è trasmesso al Segretario generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la comunicazione al Prefetto per gli adempimenti di competenza. 4. Il Segretario generale, o chi legalmente lo sostituisce, è tenuto a dare immediata informazione al Garante del Contribuente del verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi.	
ART.56 – DEMANIO E PATRIMONIO 1. I beni di proprietà comunale sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici. 2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica. 3. I beni non impiegati per fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività. Per rilevanti ragioni di carattere socio culturale motivatamente espresse con deliberazione della Giunta, i beni comunali possono essere concessi in comodato gratuito. 4. I beni comunali, mobili e immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato dal competente ufficio comunale, che ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.	ART.56 – DEMANIO E PATRIMONIO 1. I beni di proprietà comunale sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici. 2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica. 3. I beni non impiegati per fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività. Per rilevanti ragioni di carattere socio culturale motivatamente espresse con deliberazione della Giunta, i beni comunali possono essere concessi in comodato gratuito. 4. I beni comunali, mobili e immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato dal competente ufficio comunale, che ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
ART.57 – REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da	ART.57 – REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto e

tre membri, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni. 2. Il Collegio è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con modalità che assicurino la presenza nello stesso di almeno un componente di designazione dei gruppi di minoranza. 3. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. 4. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati. 5. Nell'esercizio delle loro attribuzioni i Revisori dei Conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari. 6. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente. 7. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici. 8. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.	nominato secondo le previsioni di legge, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni. 2. Abrogato 3. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. 4. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati. 5. Nell'esercizio delle loro attribuzioni i Revisori dei Conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari. 6. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente. 7. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici. 8. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
ART.58 – CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA' 1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli	ART.58 – CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA' 1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli

obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità. 2. Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le Istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi. 3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati. 4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.	obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità. 2. Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le Istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi. 3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati. 4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
ART.59 – DISPOSIZIONE FINALE	ART.59 – DISPOSIZIONE FINALE
1. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore e, nello stesso termine, predispone i nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto. 2. Nessun regolamento, per nessun motivo, può contenere disposizioni in contrasto con i principi e le norme del presente Statuto. Chiunque rilevi difformità fra norme regolamentari e norme statutarie, ne informa il Segretario generale che è tenuto, previo conforme parere della commissione permanente per lo Statuto, a sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale le difformità o i contrasti rilevati, per gli eventuali necessari provvedimenti di adeguamento delle normative regolamentari.	1. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore e, nello stesso termine, predispone i nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto. 2. Nessun regolamento, per nessun motivo, può contenere disposizioni in contrasto con i principi e le norme del presente Statuto. Chiunque rilevi difformità fra norme regolamentari e norme statutarie, ne informa il Segretario generale che è tenuto, previo conforme parere della commissione permanente per lo Statuto, a sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale le difformità o i contrasti rilevati, per gli eventuali necessari provvedimenti di adeguamento delle normative regolamentari.
ART.60 – ENTRATA IN VIGORE	ART.60 – ENTRATA IN VIGORE
1. Ai sensi dell'art.4 comma 4 della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modifiche e integrazioni, il presente Statuto, dopo il positivo esame da parte del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale	1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di affissione all'Albo.

della Regione e affisso all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di affissione all'Albo. 2. Decorsi i termini di pubblicazione all'Albo, una copia del presente Statuto è inviata al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.	2. Decorsi i termini di pubblicazione all'Albo, una copia del presente Statuto è inviata al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
---	---

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

Art. 1:

invariato

Art. 2:

invariato

Art. 3:

invariato

Art. 4:

invariato

Art. 5:

comma 3 abrogato: perché contenente indicazioni in parte superflue, già desumibili dal comma precedente, in parte sostanzialmente non corrette in quanto la competenza ad adottare i regolamenti è individuata dalla legge che deve essere interpretata secondo il principio generale del diritto secondo cui la sostanza (il contenuto) prevale sul *nomen iuris* ovvero sulla qualifica formale attribuita.

comma 4 abrogato: la previsione, sostanzialmente disapplicata, è adesso disciplinata dal d.lgs. n. n. 33 del 2013 sulla “amministrazione trasparente” che prevede la pubblicazione dei regolamenti in apposita sotto-sezione della struttura pubblicata (Disposizioni generali /Atti generali /Atti amministrativi generali).

comma 5 abrogato: vedi sopra.

Art. 6

sostituito: il vigente articolo non tiene conto dell’istituzione con la legge 69 2009 dell’Albo pretorio on line, ovvero come servizio informatico.

Art. 7

comma 1: sono introdotte le parole “di governo” come indicato nell’art. 36 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 8:

invariato

Art. 9

comma 7: sono sostituite le parole “mediante affissione all’Albo Pretorio” con “pubblicazione all’Albo Pretorio on line” coerentemente con quanto previsto all’art. 6.

Art. 10

comma 1: è stato sostituito aggiornandolo alle previsioni degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa di cui al d.lgs. n. 33/2013 e norme richiamate.

comma 8: sono state inserite le parole “strettamente utili” in linea con l’attuale qualificazione del diritto di accesso dei consiglieri comunali (vds. tra gli altri parere Min. Interno del 3 maggio 2023 e giurisprudenza citata).

Art. 11

invariato

Art. 12

invariato

Art. 13

invariato

Art. 14

invariato

Art. 15

invariato

Art. 16

invariato

Art. 17

invariato

Art. 18

invariato

Art. 19

comma 2: sono state eliminate le parole “permanenti e straordinarie” già ricomprese nell’ambito della categoria commissioni consiliari.

comma 5: sono state soppresse le parole superflue “in sessione ordinaria, di noma con periodicità mensile” e contenenti indicazioni disapplicate e di dettaglio non di competenza dello Statuto.

Art. 20

comma 1: è stato adeguato alla previsione di cui al comma 1 dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.

comma 2: è stato reso coerente con quanto previsto al comma 1.

Art. 21

comma 2: sono eliminati i riferimenti alla figura dei dirigenti e inseriti i riferimenti alla più generica figura di “responsabili”. Inoltre, la competenza in materia di accordi stragiudiziali e transazioni è stata ricondotta al competente organo, in maniera dinamica, da individuarsi di volta in volta a seconda del contenuto, importanza, caratteristiche, come suggerito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti.

comma 7: è stato parzialmente sostituito, adeguando la sua formulazione con l’indicazione dei pertinenti articoli di legge, rendendo la previsione più elastica. Inoltre è stata adeguata alla previsione di cui al successivo art. 38

Art. 22

invariato

Art. 23

comma 3: sono state soppresse le parole “e capo”, coerentemente con quanto indicato all’art. 20.

comma 10: è stata soppressa la parte finale che non attiene a materia statutaria e che solleva forti dubbi di legittimità non essendo definita la natura giuridica del rapporto di cui trattasi.

Art. 24

invariato

Art. 25

comma 1: è stato inserito espressamente il riferimento al principio di pari opportunità e ridotto da 7 a 5 il numero massimo di assessori secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 184 e 185 della legge n. 191 2009, circolare Ministero dell’Interno 2917 del 2011, parere Ministero dell’Interno 27.11.2024.

comma 2: è stato aggiornato il riferimento normativo ivi contenuto.

comma 8: è stato soppresso il rinvio alle parti soppresse dell’art. 10.

Art. 26

comma 7: è stata sostituita la parola “discrezione” con la più pertinente parola “richiesta” e ed è stato soppresso il riferimento alla figura dirigenziale.

Art. 27

comma 2: è stato soppresso il riferimento alla competenza della Giunta in materia di attribuzione a professionisti esterni di incarichi fiduciari, normativamente non previsto.

comma 3: è stata aggiunta la competenza del Consiglio comunale in materia di principi sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, coerentemente con quanto previsto dal successivo art. 37

Art. 28

comma 2: è stata introdotta la previsione della motivazione della revoca dell’incarico di Assessore, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza. In base alla giurisprudenza consolidata l’atto di revoca dell’assessore comunale è un atto di alta amministrazione e non un atto politico, con suo conseguente assoggettamento al sindacato del Giudice amministrativo e all’obbligo di motivazione (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 936 del 2021 e, nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 3161 del 2019).

In particolare, è stato precisato che *“Il provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore [previsto] dall’art. 46, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore” [...]* *“la motivazione dell’atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il Sindaco ha solo l’onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto quest’ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all’atto di revoca”* (Consiglio di Stato, sez. I, pareri nn. 2859/2019 e 3161/2019; in termini analoghi, in precedenza, Consiglio di Stato, sez. I, pareri nn. 2743/2013 e 4970/2013).

Art. 29

comma 1 e 2: è stato soppresso il riferimento alla legge abrogata.

Art. 30

invariato

Art. 31

invariato

Art. 32

comma 4 e 5: è stato soppressa la parte non in linea con le disposizioni di legge e in particolare del d.lgs. n. 117 del 2017 che disciplina la co-programmazione e la co-progettazione.

Art. 33

abrogato: la disciplina è oggi assorbita dalla legge sui diritti di accesso (documentale, civico, generalizzato) .

Art. 34

invariato

Art. 35

comma 4: è stato soppresso il riferimento al Difensore Civico, il cui titolo è stato interamente soppresso come di seguito illustrato.

Art. 36

invariato

Art. 37

comma 2: è stata introdotta una disciplina che valorizza la competenza del Consiglio comunale in materia di criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento alla scelta della macro-struttura dell'ente, ovvero delle unità organizzative di maggior rilievo, e alla presenza in dotazione organica di personale appartenente all'area dei dirigenti.

comma 7: è stata eliminata la specificazione in ordine al processo di valutazione, che riguarda tutto il personale.

Art. 38

L'articolo è completamente riformulato al fine di dotare l'Ente della necessaria flessibilità organizzativa richiesta dal momento storico-amministrativo che vede il ruolo ad esaurimento della dirigenza, senza escludere la possibilità di una sua nuova introduzione appena le condizioni generali amministrative e finanziarie lo permetteranno.

La formulazione risponde alla previsione dell'art. 6, co. 2 TUEL secondo cui lo Statuto stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione, valorizzando la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 48, co. 3 TUEL, in dinamico rapporto con la competenza fissata dallo stesso comma in capo alla Giunta comunale. Allo stesso tempo la flessibilità organizzativa e semplificazione sono perseguite slegando la scelta del modello organizzativo adottato per l'Ente dalla procedura approvativa prevista dai comma 4 e 5 del suddetto articolo 6 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 39

comma 1: il comma è stato riscritto in ossequio al principio di distinzione tra le funzioni di politiche e quelle gestionali ed eliminando il riferimento alle figure dirigenziali.

comma 2: è stato ridefinito il perimetro degli atti di indirizzo di matrice politica escludendo le modalità di esercizio delle attribuzioni gestionali.

comma 3: è stato adeguato all'art. 38.

comma 4: è stato precisata la disciplina degli incarichi esterni ai sensi dell'art. 110 TUEL

comma 6: è stato abrogato essendo in contrasto con la disciplina in materia che richiede una nuova valutazione dei presupposti legittimanti il ricorso alla figura esterna.

comma 7: è stato sostituito il termine dirigenti con una espressione più generica.

Art. 40

comma 1: è stato sostituito il riferimento alla figura dei dirigenti con altra più generica.

Art. 41

comma 4 e 6: è stato sostituito il riferimento alla figura dei dirigenti con altra più generica.

comma 5: è stato ridefinita la competenza del Segretario comunale garantendone l'autonomia sopprimendo la previa intesa con l'Amministrazione, consistente in una violazione del principio sopra affermato all'art. 39, co. 1.

Art. 42

comma 3 e 6: è stato sostituito il riferimento alla figura dei dirigenti con altra più generica

comma 6: è stato adeguato alla necessità di motivazione del provvedimento di revoca ed è stata espunta la disciplina della revoca sugli effetti retributivi, non propri della disciplina statutaria.

Art. 43

comma 2: è stato sostituito il riferimento alla figura dei dirigenti con altra più generica

Art. 44

All'articolo sono stati sostituiti i riferimenti alla figura dei dirigenti con altra più generica

Art. 45

invariato

Art. 46

invariato

Art. 47

invariato

Art. 48

invariato

Art. 49

invariato

Art. 50 e 51

abrogati: La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto (con l'art. 2, comma 186, lettera a)) che *"Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:*
a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
si veda inoltre la legge regionale toscana n. 19/2009 sul Difensore civico regionale.

Art. 52

abrogato: la figura del Garante del contribuente è prevista dalla legge.

Art. 53

abrogato: in quanto la disciplina prevista non è di competenza Comunale.

Art. 54

comma 3: è stata abrogata la parte di competenza del regolamento di contabilità e non dello Statuto.

Art. 55

Abrogato: la disciplina è di competenza statale

Art. 56

invariato

Art. 57

comma 1: è stato adeguato rimandando alla disciplina di legge

comma 2: è abrogato per effetto del rimando alla disciplina di legge di cui al comma 1.

Art. 58

invariato

Art. 59

invariato

Art. 60

l'articolo è stato aggiornato alla vigente disciplina.



COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 15/02/2005

Modificato con deliberazione C.C. n. 56 del 23/05/2024

Modificato con deliberazione C.C. n. 72 del 23/07/2024

Modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10/03/2025

Modificato con deliberazione C.C. n.

TITOLO I – AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE
Art.1 – AUTONOMIA DEL COMUNE
1. Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita. 2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica. L'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo si ispira altresì ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989 n.439. 3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In applicazione di tali principi il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale. 4. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale. Favorisce altresì l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 5. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione, alla nazionalità e alle opinioni politiche. 6. Il Comune ispira la propria azione ai valori della libertà, uguaglianza e della solidarietà. Tutela, nell'ambito dei propri poteri, il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia e alla sicurezza delle persone, favorendo il pieno riconoscimento di tutti gli altri diritti proclamati universalmente. Il Comune persegue, tra le finalità prioritarie, la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio e il riconoscimento delle altre forme di convivenza. Promuove i diritti costituzionalmente garantiti all'istruzione, al lavoro, alla salute, alla qualità della vita. Assicura pari opportunità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli altri organismi collegiali. Assume idonee iniziative per elevare la qualità della vita nella comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i diversamente abili e coloro che, in generale, si trovano in condizione di disagio, al fine di assicurare agli stessi la necessaria assistenza per il raggiungimento di condizioni di autosufficienza. Valorizza le risorse del proprio territorio assumendo come elementi fondamentali della propria attività, nell'ambito di un sistema di sviluppo sostenibile, la difesa del suolo, la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale; a tali fini assume la pianificazione urbanistica partecipata dai cittadini quale strumento fondamentale per la tutela del territorio, con specifico riguardo alla conservazione dei caratteri storici, tradizionali e culturali dei centri abitati, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana. Promuove il sistema turistico locale anche attraverso forme di concertazione degli interventi con le

associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, nell'ambito della legislazione nazionale e regionale sul turismo. Promuove l'attività sportiva, con particolare riguardo a quella dilettantistica, assicurando l'accesso agli impianti comunali a tutti i cittadini singoli o associati, nell'ambito di una regolamentazione che ne garantisca l'ordinata fruizione; con le associazioni e società sportive il Comune concorre a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, quale momento formativo ed occasione di incontro, aggregazione e socializzazione.

7. Il Comune, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, promuove rapporti con organismi ed Enti Locali di altri Paesi, al fine di favorire forme di collaborazione, amicizia e solidarietà fra i popoli.

ART.2 – TERRITORIO, SEDE, STEMMMA E GONFALONE

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale, definiscono l'ambito territoriale sul quale il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri.

2. La sede del Comune di Pescia è posta nel Palazzo del Vicario sito in piazza Mazzini 1.

3. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone concessi con Atto del Governo in data 25 aprile 1929, in applicazione del R.D.21 gennaio 1929.

4. Il Comune è stato insignito del titolo di "Città" con Decreto di Cosimo III del 19 febbraio 1699 e, con la legge del 1750 sulla Nobiltà Toscana, Pescia fu inclusa fra le Città Nobili.

ART.3 – FUNZIONI

1. Il Comune esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti espressamente per legge agli altri enti territoriali di cui all'art.114 comma 1 della Costituzione.

2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

3. Il Comune attua forme di cooperazione fra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

4. Con appositi regolamenti è disciplinata l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

5. Il Comune gestisce i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale approvati dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolate. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

ART.4 – STATUTO COMUNALE

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono obbligatoriamente uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato o modificato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

4. Ai sensi dell'art.1 comma 2 del T.U.E.L.267/2000 il Comune, a seguito dell'entrata in vigore di leggi che enunciano principi incompatibili con lo Statuto, è tenuto ad adeguare lo Statuto stesso entro 120 giorni dall'entrata in vigore di dette leggi; il Segretario generale è tenuto a segnalare immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio tale evenienza, per i provvedimenti di competenza.

ART.5 – REGOLAMENTI

1. Il Comune è dotato di potestà regolamentare ed emana:

a) Regolamenti di organizzazione interna, che sono adottati con l'unico limite del rispetto delle norme statutarie;

b) Regolamenti per la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni amministrative proprie o conferite che, oltre al rispetto delle norme statutarie, sono adottati nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione che, secondo le rispettive competenze, ne assicurano i requisiti minimi di conformità.

2. I regolamenti, siano essi di competenza del Consiglio comunale che della Giunta, entrano in vigore, se non diversamente disposto dalla legge, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art.134 T.U.E.L.267/2000 e dell'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile.

3. abrogato

4. abrogato

5. abrogato

6. Quale esplicazione della potestà regolamentare costituzionalmente garantita, i regolamenti comunali stabiliscono sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi e alle relative ordinanze applicative.

7. L'importo delle sanzioni deve essere contenuto e specificato fra un minimo ed un massimo edittale per ogni singola violazione. I limiti edittali devono comunque essere contenuti all'interno di quanto disposto dall'art.7 bis del T.U.E.L.267/2000.

ART.6 – ALBO PRETORIO on line

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, effettua gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante l'apposito servizio di pubblicazione informatica, "Albo pretorio on line", presente sul sito informatico istituzionale del Comune.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – GLI ORGANI ISTITUZIONALI

ART.7 – ORGANI DI GOVERNO
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. 2. La funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito dei principi di legge spettano agli organi del Comune. 3. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
CAPO II – IL CONSIGLIO
ART.8 – RUOLO E COMPETENZE GENERALI
1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto. 2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione. 3. Spetta inoltre al Consiglio il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
ART.9 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA
1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge. 2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità. 3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione. 4. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti e improrogabili. 5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organi amministrativi. 6. I candidati alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale devono preventivamente dichiarare, con apposita attestazione da far pervenire all'ufficio del Segretario generale del Comune nei termini previsti per la presentazione delle candidature, la spesa prevista per la campagna elettorale e, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, devono presentare un dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute. 7. I documenti di cui al precedente comma sono resi noti, immediatamente dopo la loro

presentazione, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

ART.10 – I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali eletti, prima della convalida della elezione e successivamente ove necessario, devono fornire le dichiarazioni e le informazioni previste dalla legge e in particolare quelle per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
2. La mancata presentazione delle dichiarazioni suddette deve essere comunicata al Consiglio comunale a cura del Presidente.
3. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
4. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
6. I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni e mozioni.
7. Il Sindaco o l'Assessore competente sono tenuti a rispondere, secondo le modalità stabilite dal regolamento e comunque entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
8. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità e senza spese dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni strettamente utili ai fini dell'espletamento del mandato, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio.

ART.11 – PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

1. Le norme di regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo o di garanzia, ove individuate dal presente Statuto o dal regolamento del Consiglio.

ART.12 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio è presieduta, fino alla elezione del Presidente dell'assemblea, dal Consigliere anziano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere che nella graduatoria

di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

3. Il Consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei consiglieri già candidati a Sindaco.

4. La prima seduta del Consiglio è convocata per:

a) La convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco, fermo restando la pienezza delle funzioni del Sindaco e dei Consiglieri fin dal momento della proclamazione;

b) Elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente; il Presidente entra nell'esercizio delle sue funzioni immediatamente dopo l'elezione;

c) Giuramento del Sindaco;

d) Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta;

e) Eventuale surrogazione dei consiglieri che cessano dalla carica per effetto dell'accettazione della nomina ad Assessore e contestuale convalida dei nuovi eletti. L'accettazione della nomina ad assessore da parte di consiglieri ha effetto immediatamente dopo la deliberazione di surrogazione, alla quale hanno diritto di partecipare i Consiglieri uscenti.

f) Nomina, secondo le procedure previste per le commissioni consiliari permanenti, della commissione consiliare di controllo e garanzia sulle linee programmatiche dell'azione di governo di cui al successivo art.15. Il Presidente di detta commissione è eletto immediatamente dopo la nomina dei componenti, fra i componenti stessi, con voto limitato ai consiglieri dei gruppi di minoranza.

5. La seduta prosegue quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ove, prima della convocazione della prima seduta del Consiglio, dovessero pervenire dimissioni di Consiglieri eletti, al primo punto all'ordine del giorno deve essere messa la surroga dei Consiglieri dimissionari. Ove le dimissioni pervengano dopo la convocazione del Consiglio ed in tempi che non consentano neanche l'integrazione dell'ordine del giorno, il Consigliere anziano, quale Presidente del Consiglio, disporrà comunque preliminarmente la surroga dei Consiglieri dimissionari. Quanto sopra al fine di poter effettuare la convalida del Consiglio nella sua completezza strutturale e rappresentativa.

ART.13 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente e un Vice Presidente eletti fra i propri membri, con votazioni successive, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

2. Il Presidente e il Vice Presidente, salvo dimissioni, durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

3. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati;

è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste dal precedente comma 1.

5. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

ART.14 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario generale;

f) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;

g) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;

h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

ART.15 – LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'insediamento dello stesso.

2. Nei successivi 30 giorni il Consiglio, previo esame delle proposte eventualmente presentate dai Consiglieri, approva le linee programmatiche a maggioranza dei votanti.

3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare o modificare in modo sostanziale l'azione di governo inizialmente definita e approvata.

4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per

la trattazione in Consiglio Comunale.

5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico amministrativo del Consiglio.

6. Il regolamento del Consiglio prevede la costituzione di apposita commissione consiliare permanente di controllo e garanzia che, nel corso del mandato amministrativo, ha il compito di verificare le modalità e lo stato di attuazione delle linee programmatiche riferendone, nei tempi previsti dal regolamento del Consiglio e comunque almeno una volta l'anno, al Consiglio Comunale.

ART.16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 42 del T.U.E.L.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti e provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione, oltre ad ogni altro atto, parere o provvedimento che sia estrinsecazione ed esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

ART.17 – I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Nel corso del mandato i Consiglieri che dichiarano di dissociarsi dal gruppo originario di appartenenza, senza aderire ad altro gruppo già presente in Consiglio, formeranno un unico gruppo misto; il gruppo misto può essere costituito anche da un solo Consigliere. E' comunque facoltà di ogni gruppo consiliare variare la propria denominazione o di più gruppi consiliari fondersi in un unico nuovo gruppo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, per scritto o, verbalmente, durante una seduta del Consiglio.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Presidente del Consiglio il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo Gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.

4. La Conferenza dei Capi Gruppo è organo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio per la programmazione delle adunanze consiliari nonché per l'esame delle proposte di formazione, aggiornamento, modifica, integrazione o interpretazione di tutti i regolamenti comunali di competenza consiliare.

5. La Conferenza dei Capi Gruppo, integrata da un rappresentante della Giunta nominato dal Sindaco fra gli Assessori, dal Segretario generale e, ove nominato, dal Direttore generale, svolge anche le funzioni consultive inerenti la revisione dello Statuto o questioni interpretative sullo stesso.

6. Per i lavori inerenti la programmazione delle adunanze consiliari, nonché per l'esame delle

proposte di cui ai precedenti commi 4 e 5, le riunioni della Conferenza, a cui partecipa il Sindaco o suo delegato, sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio.

7. Per tutte le altre questioni che possano attenerne al merito di provvedimenti relativi all'attività dei settori e servizi del Comune, le riunioni della Conferenza, a cui partecipa il Presidente del Consiglio, vengono convocate e presiedute dal Sindaco.

8. Indipendentemente dalle riunioni di cui sopra il Sindaco, anche in via breve, può disporre la riunione dei Capi Gruppo consiliari per l'esame di argomenti di rilevante interesse per la comunità.

ART.18 – COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio, oltre quelle previste per legge, per Statuto o per regolamento, si avvarrà, per le attività di competenza del Consiglio stesso, di commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno.

2. Le commissioni formuleranno pareri e proposte in modo da potenziare le capacità di impulso e propositive ed i poteri generali di indirizzo e controllo politico amministrativo spettanti al Consiglio.

3. Il regolamento determinerà ambiti e durata delle suddette commissioni e ne disciplinerà l'organizzazione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le forme di pubblicità dei lavori, le audizioni delle forme associative ed in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale.

4. In applicazione dell'art.6 comma 3 del T.U.E.L.267/2000 e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, è istituita la Commissione Consiliare Pari Opportunità, che ha lo specifico compito di verificare e promuovere, anche mediante proposte di azioni positive, effettive condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, nel rispetto della legge 10 aprile 1991 n.125, e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dallo stesso dipendenti.

5. Oltre le commissioni permanenti di cui ai commi precedenti, il Consiglio può istituire, ex art.44 comma 2 T.U.E.L.267/2000, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie a carattere temporaneo, di indagine o di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria per l'espletamento del mandato. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, salvo proroga motivata, pena la decadenza automatica della commissione. La presidenza delle commissioni di cui al presente comma spetta ad un Consigliere di minoranza.

ART.19 – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni consiliari.

3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni

connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Al Presidente del Consiglio compete, sentito il Sindaco, la compilazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo.

5. Il Consiglio comunale è convocato per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. L'avviso di convocazione oltre alla data e ora di prima convocazione, deve necessariamente contenere, nell'eventualità che la prima convocazione vada deserta, la data e l'ora della seconda convocazione, da tenersi comunque in giorno diverso dalla prima.

6. Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali; il Sindaco e i consiglieri comunali che chiedono l'adunanza consiliare devono indicare le questioni da iscrivere all'ordine del giorno. L'adunanza del Consiglio deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8. Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel computo del numero dei componenti il Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

9. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diversa disposizione di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

10. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge o dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario generale, coadiuvato da un funzionario o da personale esterno per la redazione del verbale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

12. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.

13. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità di impiego.

CAPO III – IL SINDACO

ART.20 – IL SINDACO

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini

a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

3. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.

5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART.21 – COMPETENZE DEL SINDACO

1. Al Sindaco spetta la rappresentanza generale del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nei procedimenti giudiziari; la resistenza o l'azione in giudizio deve essere disposta con deliberazione della Giunta comunale, previo parere del responsabile competente. Gli accordi stragiudiziali e le transazioni sono disposti **dai competenti responsabili**, previo atto d'indirizzo **del competente organo**.

3. Il Sindaco, oltre le competenze già disciplinate dal presente Statuto, convoca e presiede la Giunta comunale e ne fissa l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

4. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

5. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla designazione, alla nomina e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative. I rappresentanti del Comune, stante il carattere fiduciario della nomina, decadono con la cessazione, per qualunque ragione, del mandato del Sindaco; continuano comunque a svolgere la loro funzione fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla proclamazione del nuovo Sindaco che, in tale termine o nel diverso termine previsto dalla legge, deve procedere alle nuove nomine, anche eventualmente confermate delle precedenti. La mancata nomina o conferma nel termine predetto determinano la decadenza automatica del

rappresentante del Comune.

7. Il Sindaco nomina il Segretario ed ha facoltà di nominare il Direttore generale e conferisce gli incarichi previsti dall'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., nonché quelli di cui all'art 110 del medesimo Testo Unico, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Consiglio comunale con la deliberazione con cui stabilisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e servizi, prevista dall'art 48, c. 3 del d.lgs. n. 267/2000, individua la qualificazione dei responsabili preposti alla macro-organizzazione dell'ente; attribuisce la qualifica di messo notificatore tra i dipendenti comunali.

8. Il Sindaco indice i referendum comunali, secondo la disciplina prevista dall'apposito regolamento.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma, così come sottoscrive tutti gli atti di natura anche contrattuale, che comunque comportino l'esercizio di prerogative politiche allo stesso riservate, quali, a titolo di esempio, i protocolli d'intesa con altre amministrazioni o gli atti costitutivi di società.

10. Il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile. In casi di emergenza o di situazioni di pericolo assume, avvalendosi dell'organizzazione locale di protezione civile, la direzione e il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza e provvede a tutti gli interventi necessari od opportuni. Comunica tempestivamente alla Regione, alla Provincia e all'Ufficio Territoriale del Governo ogni situazione di emergenza e ne informa la popolazione utilizzando i mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e, comunque, con ogni altro mezzo disponibile.

11. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

12. Gli atti monocratici attraverso i quali il Sindaco estrinseca la sua volontà assumono la denominazione di "Decreti" o, ove previsto dalla legge, di "Ordinanze". I regolamenti dell'Ente assicurano e disciplinano le modalità di ordinata raccolta di tali atti.

ART.22 – IL VICE SINDACO

1. In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale, il Sindaco attribuisce le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore.

2. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

ART.23 – DELEGHE ED INCARICHI

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega, obbligatoriamente in forma scritta, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce e il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
8. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
9. Il Sindaco ha altresì la facoltà, al fine di meglio esercitare la propria azione di governo, di nominare uno o più Consiglieri delegati per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento in determinate materie, con esclusione comunque di qualunque compito di amministrazione attiva, che resta sempre ed esclusivamente in capo al Sindaco.
10. "Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nell'ambito delle iniziative tendenti al coinvolgimento amministrativo, può delegare ai cittadini, dotati di capacità ed esperienza, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, materie o ambiti di intervento in cui sia opportuno avvalersi di tale collaborazione. La delega non può comprendere il potere di firma di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno. Il cittadino delegato risponde del suo operato direttamente al Sindaco. L'incarico è svolto a titolo gratuito.

ART.24 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per scritto al Presidente del Consiglio e ricevute al protocollo generale del Comune; il Presidente ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni, inserendo all'ordine del giorno la presentazione ufficiale delle dimissioni del Sindaco.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione in Consiglio senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio Comunale.

6. Di tale evenienza il Segretario generale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

CAPO IV – LA GIUNTA

ART.25 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, dal Sindaco, che la presiede, e, ai sensi dell'art 47 del d.lgs. n. 267 del 2000, da Assessori, compreso il Vice Sindaco, in numero massimo di sei, ridotto ad un numero massimo di cinque in vigore dell'art. dall'art. 2, comma 184 e 185 della legge n. 191 2009.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, e tenuto conto della legge 23 novembre 2012, n. 215.

3. I provvedimenti di nomina degli Assessori e del Vice Sindaco debbono essere consegnati a cura del Sindaco alla Segreteria generale almeno cinque giorni prima della adunanza del Consiglio Comunale, per essere depositati in libera visione dei Consiglieri comunali.

4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica al momento dell'efficacia dell'accettazione secondo quanto disposto dal precedente art.12 comma 4 lett. e), ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. Oltre quanto previsto al comma precedente, gli Assessori sono soggetti alle cause di incompatibilità espressamente previste dal T.U.E.L.267/2000. La Giunta, all'atto dell'insediamento e come primo atto, esamina le condizioni di compatibilità dei propri componenti.

6. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

7. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

8. Gli Assessori nominati sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui al precedente art. 10 comma 1.

ART.26 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età..

4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, computando anche il Sindaco. Ove la Giunta sia composta da due soli componenti, compreso il

Sindaco, per la validità delle sedute è richiesta la presenza di ambedue i componenti.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. A richiesta del Sindaco, sono tenuti a partecipare ai lavori della Giunta i responsabili e funzionari del Comune e possono essere ammessi cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione. Quali supporto del Sindaco e senza diritto di voto possono partecipare, se richiesti, i Consiglieri delegati.

ART.27 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale, del Direttore generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme e i principi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal **Consiglio comunale**, in materia di organizzazione e di personale.

4. La Giunta ha facoltà di nominare commissioni di indagine e di controllo su ogni situazione che la stessa ritenga di dover sottoporre a specifici approfondimenti e/o accertamenti; la presidenza di dette commissioni spetta ad un membro della stessa Giunta. Le commissioni di cui al presente comma, quali emanazioni dell'organo esecutivo, non si configurano quali commissioni di controllo, garanzia e indagine ex art. 44 T.U.E.L.267/2000.

5. Ai sensi del T.U.E.L.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, spetta altresì alla Giunta comunale la predisposizione e approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale, per la successiva presentazione, unitamente ai prescritti allegati, al Consiglio comunale.

ART.28 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza o per morte. In caso di cessazione dalla carica di singoli Assessori il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio.

2. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, dandone motivazione.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, la Giunta può continuare legittimamente ad operare in presenza di almeno un assessore, oltre il Sindaco.

4. Nell'eventualità che, per qualunque causa, vengano a cessare dalla carica, anche non contemporaneamente, tutti gli assessori, il Sindaco ricostituisce l'organo collegiale nel termine di sessanta giorni a far data dalla vacanza. In tale periodo la normale attività di governo è comunque

assicurata dal Sindaco con propri decreti.

CAPO V – NORME COMUNI

ART.29 – LE COMMISSIONI

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento e tenuto conto delle disposizioni sulle pari opportunità.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al comma precedente, è effettuata, salvo diversa espressa previsione di legge, dalla Giunta comunale in base alle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Ove sia prevista la rappresentanza del Consiglio, la Giunta procede alle nomine in base alle designazioni espresse dai Capigruppo consiliari in sede di Conferenza dei Capigruppo; in caso di mancato accordo ed ove sia prevista la rappresentanza della minoranza, le designazioni sono espresse direttamente dal Consiglio Comunale. Le nomine debbono comunque essere effettuate tenuto conto della legge sulle pari opportunità.

3. La Giunta o il Consiglio Comunale hanno comunque la facoltà di creare commissioni speciali con finalità di studio ed esame di temi specifici. Esse hanno durata limitata e definita all'atto della loro costituzione e rispondono all'organo che ne ha deciso l'istituzione. Il Presidente di dette commissioni, nominato all'atto della loro costituzione, deve essere un componente dell'organo che ha proceduto alla costituzione della commissione.

ART.30 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua ricezione al protocollo generale del Comune.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario generale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

ART.31 – DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE

1. Al Sindaco, ai componenti la Giunta ed ai Consiglieri comunali, salvo quanto previsto dal successivo art.45, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso.

2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili od immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 32 – FORME ASSOCIATIVE E RELAZIONI CON IL COMUNE

1. Il Comune promuove e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle con finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini, e prevede la partecipazione all'attività del Comune stesso con ruolo consultivo e propositivo. In particolare, in adesione alla Convenzione Europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita politica a livello locale sottoscritta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 e recepita con legge 8 marzo 1994 n.203, nella consapevolezza della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita e allo sviluppo della prosperità della collettività locale ed al fine di migliorare la loro integrazione nel tessuto sociale della comunità locale, il Comune promuove la costituzione di una Consulta dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale. Le modalità di elezione e di funzionamento della Consulta sono stabilite in apposito regolamento. La Consulta avrà funzioni di carattere consultivo e propositivo sulle problematiche inerenti gli stranieri residenti e, attraverso un proprio rappresentante, potrà partecipare con funzioni consultive e referenti alle sedute del Consiglio comunale, se in tal senso richiesta dal Presidente del Consiglio.

2. Al fine di consentire la partecipazione e il coinvolgimento delle forme associative all'attività del Comune, viene istituito l'albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale, in cui verranno iscritte tutte le associazioni e comitati che risultino regolarmente costituite almeno nell'anno precedente. L'albo è tenuto costantemente aggiornato dal competente ufficio comunale.

3. Per essere iscritte all'albo e comunque per fruire delle prerogative di cui al presente Statuto, le associazioni devono preventivamente dimostrare di avere una organizzazione a base democratica che assicuri la rappresentatività e l'elettività delle cariche, la pubblicità degli atti degli organi sociali e garantisca l'iscrizione a tutti i cittadini che possano essere interessati, senza alcun tipo di discriminazione.

4. In applicazione del generale principio di sussidiarietà, il Comune può esercitare proprie attività o servizi di rilevanza non economica anche per il tramite di formazioni sociali o di cittadini riuniti in associazione, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, parità di trattamento. e

coordinamento.

ART.33 – DIRITTI DI INFORMAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI

abrogato

ART.34 – PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE, FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 200 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione.

2. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte di iniziativa popolare sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

3. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

4. L'Amministrazione comunale può attivare forme di consultazione della popolazione per acquisirne il parere su specifici problemi o proposte formulate dall'Amministrazione stessa o da un congruo numero di cittadini, anche ricorrendo ad assemblee, forum, invio di questionari o indagini a campione.

5. Le forme di consultazione e le proposte di iniziativa popolare di cui al presente articolo saranno disciplinate con apposito regolamento.

ART.35 – REFERENDUM COMUNALI

1. L'Amministrazione comunale riconosce il referendum, sia consultivo che abrogativo, come strumento per la partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica

2. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa:

a) del Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune nel caso di referendum abrogativi; nel caso invece di referendum consultivi è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In ambedue i casi nel conteggio non viene computato il Sindaco;

b) di almeno mille cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Possono formare oggetto di referendum solo le materie di competenza locale ad eccezione di:

c) Piani regolatori generali e relativi strumenti di attuazione;

d) Tributi locali, tariffe dei servizi, altre imposizioni ed in genere tutte le materie attinenti alla finanza comunale;

e) Nomine e designazioni;

f) Atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini;

g) Atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

h) Atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;

i) Atti inerenti la tutela delle pari opportunità.

4. Sulla ammissibilità della richiesta referendaria decide un collegio composto dal Segretario comunale, in qualità di Presidente, e da due membri esperti in materie giuridico amministrative, di cui uno in rappresentanza della minoranza, nominati dal Consiglio comunale.

5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi fra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.

7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

8. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l'organo competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

9. Nei referendum consultivi, l'organo competente adotta entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie consultive dovrà essere adeguatamente motivato dall'organo competente.

11. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica o integrazione.

12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, da apposito regolamento comunale.

ART.36 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, trasparenza e imparzialità.

2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a richiesta o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto e dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.

3. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale, devono essere motivati e devono essere comunicati in forma idonea a garantire la

piena conoscenza al destinatario.

4. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire.

5. I cittadini che vi hanno interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

7. Nel caso di azione popolare o delle associazioni di protezione ambientale promosse ai sensi dell'art.9 T.U.E.L.267/2000, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario od opportuno che l'ente si costituisca in giudizio, provvedendo se del caso alla costituzione stessa. La decisione deve essere adottata entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'azione promossa ai sensi del citato art.9, con adeguata motivazione.

8. L'Amministrazione, anche attraverso l'organizzazione di apposito Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende i diritti di accesso ed informazione di cui al presente Statuto ed alla vigente legislazione, assumendo ogni opportuna iniziativa per favorire la conoscenza delle possibilità e dei limiti per l'accesso agli atti e documenti e per la partecipazione ai procedimenti. A tali fini e per il raggiungimento delle finalità di istituto, sono privilegiate le procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, enti, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione all'esterno dei dati e delle notizie.

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I – L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART.37 – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi statutari e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 48, c. 3.. Il Consiglio comunale, nell'ambito dei predetti criteri, determina il modello organizzativo generale dell'Ente, ivi compresa la previsione o meno di strutture organizzative apicali affidate a personale con qualifica dirigenziale.

3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nei termini di cui al precedente art.15 comma 1.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

5. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

6. La struttura e dotazione organica del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e della valutazione del personale.

ART.38 – ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

1. Il Consiglio comunale, in conformità con la legge e con lo statuto, individua, con la deliberazione contenente i criteri generali di organizzazione di cui all'art. 37, co. 2, la tipologia di macro struttura dell'ente ovvero il tipo di unità organizzativa apicale, o di maggiore rilevanza, a cui sono assegnati i responsabili apicali.

2. La struttura organizzativa del Comune può assumere la seguente configurazione: (MACRO ORGANIZZAZIONE) le unità organizzative apicali, possono essere alternativamente l'AREA o il SERVIZIO.

- L' AREA costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente diretta da un dirigente ed elabora, istruisce e concretizza l'azione amministrativa e/o tecnica finalizzata alla gestione di funzioni o attività concernenti una specifica materia o materie assimilabili. Al suo interno il dirigente può costituire una o più unità organizzative (UO) anche complesse (UOC) o Uffici.
- Il SERVIZIO costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente diretta da un titolare di incarico di elevata qualificazione (EQ) che può individuare al suo interno una o più unità organizzative (UO) o Uffici.

(MICRO ORGANIZZAZIONE) La struttura organizzativa non apicale può configurarsi in: unità organizzativa semplice (UO) o Ufficio. L'unità organizzativa (UO) è la struttura di collaborazione interna che realizza l'esplicitazione e/o l'esecuzione delle attività amministrative e/o tecniche attribuite al Servizio in provvedimenti o atti a rilevanza interna ed esterna. All'interno dell'AREA l'unità organizzativa, in relazione alla sua importanza, può essere individuata quale area organizzativa complessa (UOC) dotata della necessaria autonomia nei limiti, con le modalità e procedure consentite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a cui è preposto un titolare di incarico di elevata qualificazione (EQ) nominato dal dirigente. L'Ufficio è l'unità organizzativa minima, articolazione di supporto degli Amministratori, dei Servizi e delle Unità Operative, a rilevanza esclusivamente interna, titolare di compiti strumentali all'esercizio delle competenze anche strumentali o operative affidate.

L'unità di progetto (UP) è la struttura temporanea e trasversale, formata con l'apporto di competenze proprie di altre strutture, preposta allo studio, analisi, gestione di un particolare progetto o affare, che richiede l'apporto di plurime competenze specialistiche, anche esterne. La sua istituzione è di competenza della Giunta comunale che ne individua la natura, composizione. Il responsabile, con funzioni anche di coordinamento, è nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali in servizio presso l'Ente.

3. L'articolazione e le competenze della macro-struttura sono stabilite dalla Giunta comunale, sentito il Segretario comunale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, tenendo conto di quanto stabilito e demandato alla contrattazione collettiva nazionale. L'individuazione e articolazione delle funzioni della micro-struttura sono di competenza del responsabile preposto all'unità organizzativa apicale.

ART.39 – INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE

1. Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli organi gestionali responsabili delle unità organizzative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Gli organi di governo stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei responsabili, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità d'intervento, i criteri per l'esercizio delle attribuzioni gestionali.

3. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione delle unità organizzative costituenti la macro-struttura dell'ente con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento possono essere stipulati contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di responsabilità preposti a unità organizzative apicali, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. Gli incarichi del presente articolo hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il responsabile interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. abrogato

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

ART.40 – LA CONFERENZA DI DIREZIONE

1. La Conferenza di direzione è composta dal Segretario generale, dal Direttore generale ove nominato, dai responsabili dei servizi e dai funzionari responsabili delle unità operative individuate come aree organizzative. La presidenza spetta al Segretario generale o al Direttore generale, secondo le disposizioni del Sindaco.

2. Costituisce l'organismo di coordinamento dell'attività dei servizi e delle unità operative, al fine di garantire lo snellimento delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali e la

maggior efficienza ed efficacia della gestione amministrativa nei confronti dell'utenza.

3. E' organismo consultivo del Sindaco per l'impostazione della pianificazione e del coordinamento della gestione amministrativa, per il controllo interamministrativo dei processi formativi e dei provvedimenti definitivi, per la verifica del rispetto delle norme, degli effetti e dei risultati rispetto agli obiettivi.

4. La conferenza è convocata dal presidente ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità o su disposizione del Sindaco.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di funzionamento della conferenza di direzione.

ART.41 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune ha un Segretario generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

3. Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

5. Al fine di assicurare unitarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, eventualmente previa consultazione della conferenza di direzione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i responsabili nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale fra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

8. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ART.42 – IL VICE SEGRETARIO

1. Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario generale e lo sostituisce nei casi di assenza, vacanza o impedimento.
2. Il Vice Segretario prende parte quale collaboratore del Segretario alle sedute di Giunta e di Consiglio.
3. Le funzioni di Vice Segretario hanno carattere fiduciario e sono attribuite dal Sindaco, con proprio provvedimento di nomina, ad un dipendente del Comune responsabile di unità organizzativa apicale che sia in possesso dei titoli necessari per la sostituzione del Segretario.
4. Il Vice Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Vice Segretario.
5. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Sindaco entro 120 giorni dalla data del suo insediamento, il Vice Segretario si intende confermato.
6. Le funzioni di Vice Segretario possono comunque essere revocate dal Sindaco **con** provvedimento motivato. La revoca delle funzioni di Vice Segretario non ha alcun effetto sul rapporto di lavoro intercorrente fra il **dipendente** e l'Amministrazione.

ART.43 – IL DIRETTORE GENERALE

1. L'Amministrazione può prevedere il conferimento dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'Ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario generale e dei responsabili.
3. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione, è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale e dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente. Al Direttore Generale, oltre alle funzioni di cui alla legge ed al presente articolo, può essere demandata anche la direzione di uno o più servizi dell'ente; in tal caso il referente politico amministrativo è, oltre al Sindaco, anche l'assessore delegato al ramo e la Giunta nel suo complesso.
4. Ove il Direttore non sia nominato ed ove se ne ravvisi l'utilità, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può attribuire le relative funzioni al Segretario generale.

ART.44 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. I responsabili di unità organizzative apicali sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli

organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

2. A tal fine ai responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

3. Nell'ambito delle unità organizzative cui sono preposti e nel rispetto dei regolamenti dell'Ente, i responsabili esercitano le funzioni di cui all'art. 107, attribuite ai sensi dell'art. 109, del d.lgs. n. 267/2000 e in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto di lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti al servizio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del servizio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

4. Sono di competenza dei responsabili gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e legalizzazioni, i verbali e le diffide.

5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i responsabili di unità organizzative apicali nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

6. Spettano inoltre ai responsabili, nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti

comunalì, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

7. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai **funzionari** e dai **dipendenti** dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

CAPO II – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART.45 – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale. In deroga alle incompatibilità previste dall'art.63 ed in applicazione dell'art.67 del T.U.E.L.267/2000, gli eventuali incarichi e funzioni conferite al Sindaco, ai componenti della Giunta ed ai Consiglieri comunali nelle società di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art.112 e seguenti del T.U.E.L.267/2000 ed al presente Capo, a prevalente o totale partecipazione pubblica, non costituiscono cause di incompatibilità, rientrando tali incarichi nelle prerogative del mandato politico/ elettivo.

2. Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche e alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio fra costi e ricavi. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

6. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta l'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

ART.46 – I SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA E NON

1. I servizi a rilevanza economica sono gestiti nelle forme e modi previsti dall'art.113 del T.U.E.L.267/2000.

2. I servizi privi di rilevanza economica, previa indicazione contenuta in atto fondamentale del Consiglio comunale e fatte salve diverse prescrizioni di carattere legislativo, possono essere gestiti nella forma dell'affidamento diretto a:

a) Istituzioni

b) Aziende speciali, anche consortili;

c) Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società eserciti la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

d) Società partecipate dal Comune ed a prevalente capitale pubblico;

e) Per il tramite di formazioni sociali o associazioni, ai sensi del precedente art. 32.

3. Senza necessità di preventiva deliberazione del Consiglio comunale, è consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma precedente. Per gestione in economia si intende anche l'affidamento a terzi effettuato ai sensi del D.P.R.20 agosto 2001 n.384, come recepito nel regolamento dei contratti del Comune.

4. In mancanza di espressa previsione di legge o, comunque, di superiore fonte normativa che evidenzi se un servizio pubblico sia o meno a rilevanza economica, spetta al Consiglio comunale stabilire se lo stesso sia o meno a rilevanza economica, tenuto conto delle modalità e misura di copertura dei costi e della natura del servizio.

5. I rapporti fra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali devono essere regolati da contratti di servizio.

ART.47 – L'AZIENDA SPECIALE

1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune o di più Comuni associati, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. Con la delibera di approvazione dello statuto il Consiglio detta i criteri per la nomina del Presidente e del consiglio di amministrazione.

2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.

4. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto.

5. Il Sindaco può motivatamente revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo alla loro sostituzione.

6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al consiglio di amministrazione dell'azienda.

7. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi,

ne approva lo statuto e gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. La nomina dell'organo di revisione contabile dell'azienda speciale, le sue attribuzioni e le modalità di verifica della gestione sono disciplinate dallo statuto dell'azienda stessa.

ART.48 – L'ISTITUZIONE

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali e pubblici privi di rilevanza economica.

2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza della minoranza consiliare, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza, le modalità di finanziamento dei servizi gestiti e i criteri per la nomina da parte del Sindaco degli organi dell'Istituzione.

5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

ART.49 – GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, l'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, anche di carattere amministrativo, il Comune può partecipare a consorzi.

6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO V – IL DIFENSORE CIVICO

Titolo abrogato

ART.50 – IL DIFENSORE CIVICO
Abrogato
ART.51 – REQUISITI E MODALITA' DI NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
Abrogato
ART.52 – IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
Abrogato
ART.53 – SISTEMA DI PEREQUAZIONE DELLA CONTRIBUENZA E CONSULTA DEL CONTRIBUENTE
Abrogato
TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'
ART.54 – AUTONOMIA FINANZIARIA
1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali. 3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. 4. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa. 5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati dal rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
ART.55– MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI. COMMISSARIO
Abrogato
ART.56 – DEMANIO E PATRIMONIO
1. I beni di proprietà comunale sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici. 2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica. 3. I beni non impiegati per fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adequata redditività. Per rilevanti ragioni di carattere socio culturale motivatamente espresse con deliberazione della Giunta, i beni comunali possono essere concessi in comodato

gratuito.

4. I beni comunali, mobili e immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato dal competente ufficio comunale, che ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

ART.57 – REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto **e nominato secondo le previsioni di legge**, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.

2. Abrogato

3. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

4. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

5. Nell'esercizio delle loro attribuzioni i Revisori dei Conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

6. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

7. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.

8. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

ART.58 – CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA'

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2. Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le Istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente

o di società ed organismi specializzati.

4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART.59 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore e, nello stesso termine, predispone i nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto.

2. Nessun regolamento, per nessun motivo, può contenere disposizioni in contrasto con i principi e le norme del presente Statuto. Chiunque rilevi difformità fra norme regolamentari e norme statutarie, ne informa il Segretario generale che è tenuto, previo conforme parere della commissione permanente per lo Statuto, a sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale le difformità o i contrasti rilevati, per gli eventuali necessari provvedimenti di adeguamento delle normative regolamentari.

ART.60 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di affissione all'Albo.

2. Decorsi i termini di pubblicazione all'Albo, una copia del presente Statuto è inviata al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.